

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 DI**

**IMAT S.P.A.**

**PARTE SPECIALE**

*Adottato dal CdA di IMAT S.p.A.  
con delibera del 13 gennaio 2025*

## INDICE

SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO .....	3
1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II) .....	3
1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro .....	5
1.3 Focus sulla metodologia di <i>Risk Analysis</i> .....	8
1.4 I servizi <i>Corporate</i> .....	8
1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra IMAT e Marcegaglia Holding S.r.l. ....	8
1.5 Dei singoli Reati .....	10
1.6 I Reati rilevanti .....	11
1.6.1 Reati contro con la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001) ..	11
1.6.2 Reati di falso (art. 25 <i>bis</i> ) e contro l'industria e il commercio (art. 25 <i>bis.1</i> ) .....	16
1.6.3 Reati societari (art. 25 <i>ter</i> D.lgs. 231/2001) .....	17
1.6.4 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>quinquies</i> D.lgs. 231/2001 e L. 19 9/2016) .....	23
1.6.5 Focus sui Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 <i>septies</i> D.lgs. 231/2001).....	24
1.6.6 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenien- za illecita (art. 25 <i>octies</i> D.lgs. 231/2001).....	26
1.6.7 Focus sui Reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> D.lgs. 231/2001) .....	28
1.6.8 Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> D.lgs. 231/ 2001).....	30
1.6.9 Reati tributari (art. 25 <i>quinqüesdecies</i> D.lgs. 231 / 2001).....	32
Sezione .....	II
ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001 .....	-
.....	35
2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 .....	35
2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio dell a Pubblica Amministrazione .....	37
2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione .....	40
2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati di falso, contro l'industria e il commercio e d i delitti in materia di diritto d'autore.....	42
2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari .....	44
2.1.5 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 <i>q uinquies</i> D.lgs. 231/2001).....	49
2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro .....	52
2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclag- gio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita .....	66
2.1.8 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali .....	69
2.1.9 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....	72
2.1.10 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari .....	73

## PARTE SPECIALE

### SEZIONE I. ANALISI DEL RISCHIO DI REATO

#### 1.1 Gestione del rischio (CoSo Report II)

Nella redazione del presente [Modello](#) si è analizzato il “rischio di gestione” proprio dell’organizzazione aziendale tenendo conto dei “principi generali al *Management*” che sono stati definiti dalla Guardia di Finanza, nel prosieguo anche solo “GdF”, con circolare n. 83607/2012<sup>1</sup>.

Secondo le indicazioni della GdF il governo dell’azienda si basa sui seguenti elementi principali:

- obiettivi;
- rischi;
- controlli.

Di seguito vengono analizzati detti elementi.

La finalità principale del sistema di controllo interno è quella di assicurare il raggiungimento di obiettivi che siano identificati dalla società, nonché condivisi da tutta l’organizzazione aziendale.

Gli **obiettivi** possono essere strategici, operativi, di *reporting* e di conformità, come meglio descritti nella tabella esplicativa che segue.

Ogni società deve affrontare dei rischi di diversa natura ed ad ogni livello dell’organizzazione.

Il **rischio** deve essere inteso quale elemento sfavorevole che può pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali dei quali, quelli riferiti alle leggi e regolamenti *ex D.lgs. 231/2001*, ne costituiscono una parte<sup>2</sup>: quella rilevante ai sensi del presente documento. In questa sede, pertanto, il rischio viene declinato nella propria accezione di **rischio-reato**, consistente, quindi, nella verifica di un illecito penale commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Nessuna ente potrà azzerare totalmente il rischio, nell’accezione sopra definita, tuttavia ciascun rischio può essere “gestito” e mitigato, in modo da non compromettere l’operatività

---

<sup>1</sup> Circolare che ha trattato diffusamente la composizione del Modello *ex D.lgs. 231/2001* dedicando alla stessa il Volume III, che così recita a pagina 76: “*Ai fini dell’elaborazione dei Modelli, che devono essere costruiti secondo uno schema che riprenda i processi di risk assessment e risk management normalmente attuati nelle imprese, la relazione illustrativa evidenzia come la normativa preveda una maggior tipizzazione dei modelli validi per i vertici, come risulta dal disposto dell’art. 6, comma 2, che tratteggia un modello ben strutturato, con un contenuto minimo obbligatorio e non derogabile*”.

<sup>2</sup> Cfr. Documento CoSO II (ERM).

aziendale ed il raggiungimento di determinati obiettivi.

Il [CdA](#) deve essere consapevole di quali sono i rischi che minacciano l'organizzazione societaria e determinare di conseguenza il livello di rischio considerato "accettabile", impegnandosi a mantenerlo tale a mezzo di azioni mirate di [Risk Management](#).

Gli elementi che caratterizzano il rischio sono la "probabilità" del verificarsi dell'evento e il relativo "impatto" che l'evento dannoso può avere sulla organizzazione. Fondamentale è altresì il grado di "rilevabilità" che un determinato rischio di reato presenta in un determinato contesto aziendale. Tale ultimo criterio valutativo è influenzato da molteplici fattori, come si vedrà in seguito.

Tali criteri di valutazione consentono di identificare i rischi significativi per l'azienda, ossia quelli che richiedano maggiori controlli, presidi ed interventi rimediali; nonché di stabilire quali, invece, abbiano una rilevanza minore e possano essere gestiti con minori esigenze di urgenza, pur garantendone il costante monitoraggio.

Il Documento CoSO Report II è un esempio di come sono stati catalogati i vari rischi aziendali che sono strettamente collegati agli obiettivi di ciascuna società.

Quanto alla definizione del concetto di **controllo**, la GdF, nella propria circolare lo individua come strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che l'organizzazione societaria si è prefissata.

Il **controllo interno**, inoltre, contribuisce ad eliminare o a ridurre le conseguenze del rischio, a rilevare il rischio e a fare emergere l'esigenza di un'eventuale azione correttiva.

Il controllo può essere svolto in due momenti: dopo aver posto in essere l'azione e, quindi, tramite un controllo "rivelatore" *ex post*; oppure prima di porre in essere l'azione e, quindi, tramite un controllo preventivo, *ex ante*.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

<b><u>OBIETTIVI</u></b>	<b><u>Strategici</u></b> Allineati alla <i>mission</i> aziendale: come l'azienda si adopera per creare valore per i propri <i>stakeholders</i>	<b><u>Operativi</u></b> Riguardano l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali: la <i>performance</i> aziendale e la sostenibilità dell'attività produttiva	<b><u>Di Reporting</u></b> Consistono nel rilascio di informazioni accurate e complete con i fini perseguiti	<b><u>Conformità</u></b> Le attività devono essere condotte nel rispetto della legge, del Modello e del Codice Etico
<b><u>ERM -Rischi</u></b> Individua otto componenti del sistema di controllo	<b><u>Ambiente interno</u></b> Il Consiglio di Amministrazione determina il livello di accettabilità del rischio	<b><u>Definizione</u></b> Consiste nella determinazione degli obiettivi prima di individuare elementi che ne pregiudicano il conseguimento	<b><u>Eventi</u></b> Debbono essere identificati quelli che possono avere impatto sull'azienda	<b><u>Valutazione dei rischi</u></b> È l'attività di analisi e gestione dei rischi collegati agli obiettivi
	<b><u>Risposta al rischio</u></b> Il Consiglio di Amministrazione seleziona una serie di azioni per consentire che il rischio possa essere mantenuti ad un livello accettabile	<b><u>Attività di controllo</u></b> Consiste nell'implementazione di procedure e politiche a che le risposte al rischio siano efficaci	<b><u>Informazioni e comunicazioni</u></b> Le notizie devono essere pertinenti affinché i destinatari delle stesse adempiano alle proprie responsabilità	<b><u>Monitoraggio</u></b> L'intero processo va monitorato e, se del caso, modificato
<b><u>Controlli</u></b>	<b><u>Controllo rivelatore</u></b> Dopo aver posto in essere l'azione	<b><u>Controllo preventivo</u></b> Prima di porre in essere l'azione		

Per poter individuare i processi e le attività rispetto alle quali sussiste un **rischio di commissione dei reati** previsti dal [D.lgs. 231/2001](#) occorre procedere ad un'attenta analisi del contesto aziendale e ad una "mappatura dei rischi-reato", c.d. [Risk Assessment](#).

Nell'ambito di questa analisi, come indicato, sono stati identificati i soggetti responsabili dei processi e delle attività potenzialmente a rischio ed effettuare delle interviste di dettaglio con l'obiettivo di delineare un quadro completo della realtà aziendale.

Nel paragrafo successivo viene esposta la metodologia utilizzata a tal fine nella redazione del presente [Modello](#).

## 1.2 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle [Linee guida elaborate da Confindustria](#), Associazione di categoria cui aderisce IMAT, si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato attorno alle concrete situazioni che connotano l'attività operativa dell'azienda, ossia a tutte le reali attività e strutture organizzative della società – e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in relazione ad esse –, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal [D.lgs. 231/2001](#). La Società ha, pertanto, "ritagliato" il [Modello Organizzativo](#), oltre che nel

rispetto di principi generali e astratti, attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

A tale scopo, la predisposizione del presente [Modello](#) è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'attività societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la coerenza con i precetti del [D.lgs. 231/2001](#).

*I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale*

In primo luogo, l'elaborazione del presente [Modello](#) ha preso le mosse dalla raccolta e valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la società, e relativa a:

- organigramma della Società;
- visura societaria;
- sistemi di gestione implementati in conformità a normative tecniche (UNI EN ISO 9001, ISO 45001, UNI EN ISO 14001, SA 8000, etc.) nonché le relative certificazioni, ove applicate;
- procedure rilevanti applicate in tema di sicurezza ed ambiente;
- deleghe e procure, altri documenti societari, contabili e bilancistici;
- contrattualistica rilevante;
- i precedenti accadimenti aziendali rilevanti;
- ogni altra informazione societaria rilevante.

Tali documenti sono stati, quindi, esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della [Società](#), nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase seguente.

*II fase: identificazione delle attività a rischio*

Successivamente, si è proceduto all'individuazione di tutte le attività di [IMAT](#), prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni svolte dalla stessa, attuato intervistando i soggetti apicali e tutti coloro che hanno un ruolo significativo nelle aree a rischio potenziale di [Reato](#). Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal [D.lgs. 231/2001](#).

In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#) sono state identificate mediante un'analisi delle varie procedure, nonché attraverso interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (membri [del Consiglio di Amministrazione](#), [Responsabili delle funzioni](#), Delegati del datore di lavoro per l'area della sicurezza e dell'ambiente, etc.) condotte con il supporto di un consulente della Società,

al fine di favorire le migliori conoscenze in relazione all'operatività di ciascun singolo settore di attività della Società. I risultati degli incontri e dell'attività di *due diligence* sopra dette, documentati attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato individuate dal [D.lgs. 231/2001](#). Per ciascuna attività, si è poi provveduto ad approfondire le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio, tramite una valutazione condivisa del documento di analisi del rischio.

### *III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio*

Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato.

### *IV fase: gap analysis*

La situazione di rischio e dei relativi presidi, emersa da quanto sopra, è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal [D.lgs. 231/2001](#), al fine di individuare le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre, con l'accordo del [CdA](#), gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole già presenti nella prassi operativa.

### *V fase: definizione dei protocolli*

Per ciascuna categoria di reato risultata sensibile al rischio di reato all'esito delle attività di *Risk Analysis*, la Società ha definito uno o più protocolli di decisione e gestione, contenenti la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha contribuito ad individuare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato: un complesso di regole composto dalle procedure e dalle prassi aziendali già vigenti, nonché dai regole e principi operativi di nuova introduzione, frutto di una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla *ratio* di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato le scelte operative. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere formalmente recepito in [IMAT](#), rendendo ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal [Codice Etico](#) che la società adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento fondamentale per esprimere quei principi di deontologia aziendale che [IMAT](#) riconosce come propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla [Società](#).

### 1.3 Focus sulla metodologia di Risk Analysis

La Società ha elaborato una tabella di Analisi del Rischio che è stata redatta sulla base di una precisa metodologia, esplicitata in un separato documento allegato al presente Modello.

La metodologia di Analisi applicata, esposta in maniera più approfondita all'interno dell'allegato documento di **Metodologia di Risk Analysis**, si basa sull'applicazione dei principi analitici FMEA. Si tratta di un approccio asseverato e consolidato, che tiene in considerazione tanto i principi di cui alla norme internazionali UNI CEI EN IEC 31010:2019 (Gestione del rischio – Tecniche di valutazione del rischio) ed allo standard tecnico IEC 60812:2018 (*Failure modes and effects analysis*), quanto i criteri di valutazione elaborati all'interno delle "Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.lgs. 231/01", sviluppate e pubblicate da INAIL. La metodologia impiegata ha consentito di identificare il livello di rischio correlato a ciascuna specifica fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, ma anche di individuare formalmente il grado di incidenza del rischio, per ciascuna categoria di reato, in rapporto alle singole aree operative. Tale ultima valutazione è confluita in una separata tabella, parimenti allegata al presente Modello, che pone in evidenza il grado di incidenza del rischio nelle specifiche aree operative della Società.

In relazione alle attività operative realizzate nelle strutture della Società, è stato valutato il grado di rischio di ciascun reato rilevante ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), risultato sensibile ovvero presentante valore di rischio che abbia conseguito un valore di *Ipr* quanto meno "Medio" (valore superiore a 50).

Dopo l'analisi effettuata, i risultati sono stati riportati nella tabella di [Risk Analysis](#) complessiva nella quale, per ciascun reato sensibile, è stato riportato il valore di *Ipr* – Indice di priorità del rischio.

### 1.4 I servizi Corporate

L'attuale organizzazione del [Gruppo Marcegaglia](#) ha reso necessario per il [Gruppo](#) sviluppare e centralizzare alcuni Servizi al fine di fornire alle società consociate alcuni servizi *Corporate*, con lo scopo di ottimizzare le risorse di incrementare le sinergie tra le società facenti parte del Gruppo e di mantenere un efficiente coordinamento tra le stesse.

#### 1.4.1 Il Contratto Corporate Services tra [IMAT](#) e [Marcegaglia Holding S.r.l.](#)

La [Società](#) affida la gestione e l'esecuzione di alcune attività ad altre società del [Gruppo Marcegaglia](#), attraverso la conclusione di un contratto denominato Contratto Corporate Services, allegato al presente [Modello](#), nel quale [IMAT](#) è definita quale "Beneficiario" mentre [Marcegaglia Holding S.r.l.](#) è definita quale "Service Provider".

Tuttavia resta inteso che il [CdA](#) di [IMAT](#) non è esonerato dalle proprie responsabilità di controllo sulla correttezza ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#) dell'operato del Service Provider.

Il [CdA](#) della [Società](#) ha stabilito:

- quali attività possono essere oggetto del Contratto Corporate Services;

- ogni informazione da richiedere al Service Provider ovvero la documentazione attestante la regolarità fiscale, contributiva e normativa nel trattamento dei propri dipendenti.

Il Contratto Corporate Services prevede tra l'altro:

- in modo chiaro l'elenco dei Servizi che il Service Provider eseguirà in favore del [Beneficiario](#), le modalità di esecuzione degli stessi ed il relativo corrispettivo;
- che il Service Provider rende i Servizi nel rispetto dei criteri, metodologie, procedure e formalità impiegate dallo stesso Service Provider nell'esercizio della propria impresa che il Beneficiario conosce ed accetta. A seguito delle preliminari verifiche effettuate in sede di *due due diligence* le procedure adottate dal Service Provider sono risultate conformi a quelle implementate nell'organizzazione del [Beneficiario](#);
- che il Service Provider informa tempestivamente la [Società](#) di qualsiasi circostanza o fatto che possa incidere in maniera rilevante sulla propria capacità di eseguire il Servizio in conformità alla normativa vigente ed in maniera efficiente ed efficace;
- che il Contratto Corporate Services non può essere oggetto di *sub*-cessione senza il consenso delle società contraenti;
- le sanzioni previste nel caso di violazione di quanto previsto nel presente contratto.

In materia di responsabilità amministrativa degli enti ed al fine di definire i limiti di responsabilità della stessa è, inoltre previsto contrattualmente che [IMAT](#) e [Marcegaglia Holding S.r.l.](#) si danno reciprocamente atto di:

- avere ciascuna società adottato un [Modello](#) organizzativo e di gestione ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#);
- monitorare ed aggiornare il proprio [Modello Organizzativo](#) tenendo in considerazione le novelle legislative ed organizzative, ai fini di una efficace tutela delle rispettive società.

[IMAT](#) e [Marcegaglia Holding S.r.l.](#) si impegnano nei confronti l'una dell'altra al rispetto più rigoroso dei rispettivi Modelli, con particolare riguardo alle sezioni di detti Modelli che si rapportano con le Aree organizzative nel cui contesto detti Servizi vengono resi. Le società si impegnano, altresì, a darsi reciprocamente notizia di eventuali violazioni manifestatesi nel proprio contesto organizzativo, con specifico riguardo a quelle aventi attinenza con il contratto in questione.

Più in generale le società si impegnano, nell'espletamento dei Servizi, ad astenersi da comportamenti e condotte che possano, in qualsiasi modo, integrare fattispecie di [Reato](#).

A presidio di ogni eventuale rischio di commissione dei [Reati](#), è contrattualmente previsto che siano tenute riunioni periodiche tra i rappresentanti delle società contraenti al fine di verificare l'andamento dei Servizi forniti dal Service Provider e l'esecuzione in generale del presente contratto.

Inoltre, è istituito il regolare controllo da parte dell'[Organismo di Vigilanza](#) che potrà

verificare l'esatto adempimento di quanto previsto nel Contratto *Corporate Services*, precisando che i componenti dell'[OdV](#) delle due società sono in parte coincidenti: questo garantirà la massima efficacia del controllo sullo svolgimento dei Servizi resi, garantendo la più ampia base informativa.

### 1.5 Dei singoli Reati

Il presente paragrafo ed i successivi di codesta sezione costituiscono un approfondimento giuridico sulle fattispecie risultate rilevanti all'esito dell'analisi dei rischi.

Per semplicità di trattazione, verranno illustrati i processi a rischio nella successiva sezione, sempre in relazione ai [Reati](#) qui analizzati.

Dall'analisi dei rischi effettuata in [IMAT](#) ai fini del D.lgs. 231/2001 con le modalità di cui sopra, la cui documentazione è custodita a cura dell'OdV, è emerso che le fattispecie di reato il cui rischio di commissione è risultato rilevante (**medio** o superiore), sono:

- i reati commessi attraverso erogazioni pubbliche (*ex art. 24* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati contro la pubblica amministrazione (*ex art. 25* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di falso contro l'industria ed il commercio (*ex art. 25 bis ed ex art. 25 bis.1* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati societari (*ex art. 25 ter* [D.lgs. 231/2001](#));
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex art. 603 bis c.p. ex art. 25 quinquies* [D.lgs. 231/2001](#);
- i reati contro la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro (*ex art. 25 septies* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni o altra utilità di provenienza illecita (*ex art. 25 octies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reato di impiego di personale privo del regolare permesso di soggiorno (*ex art. 25 duodecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati tributari (*ex art. 25 quinquiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- i reati ambientali (*ex art. 25 undecies* [D.lgs. 231/2001](#)).

In quanto le summenzionate categorie di reato presentano un livello di rischio **medio** o superiore, verranno indicate nella presente Parte Speciale del Modello le procedure idonee ad impedire la commissione di dette categorie di Reati.

Per quanto concerne, infine, le residue categorie di reati previste dal D.lgs. 231/2001, queste presentano un livello di rischio **basso**:

- reati di criminalità informatica ed illecito trattamento dei dati (*ex art. 24 bis* [D.lgs. 231/2001](#));

- reati di criminalità organizzata e reati transnazionali (*ex art. 24 ter* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di falso nummario *ex art. 25 bis* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati contro la personalità individuale e mutilazione organi genitali femminili (*ex art. 25 quinquies* [D.lgs. 231/2001](#) ed *ex art. 25 quater.1* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater* [D.lgs. 231/2001](#);
- reati di *market abuse* (*ex art. 25 sexies* [D.lgs. 231/2001](#));
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*ex art. 25 octies.1* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di induzione a rendere o non rendere dichiarazioni mendaci (*ex art. 25 decies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di razzismo e xenofobia (*ex art. 25 terdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- frodi sportive ed esercizio abusivo di gioco e scommessa (*ex art. 25 quaterdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati di contrabbando (*ex art. 25 sexiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- reati contro il patrimonio culturale (*ex art. 25 septiesdecies* [D.lgs. 231/2001](#));
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (*ex art. duodevices* [D.lgs. 231/2001](#)).

Con riguardo a dette categorie di reato non si procederà, dunque, a svolgere un approfondimento né dal punto di vista giuridico, né per quanto concerne l'individuazione dei processi sensibili e dei conseguenti presidi preventivi. Ai fini di prevenzione della verifica di tali reati si reputa sufficiente il rispetto del Codice Etico adottato dalla Società.

## 1.6 I [Reati](#) rilevanti

### 1.6.1 [Reati](#) contro con la [Pubblica Amministrazione](#) ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 [D.lgs. 231/2001](#))

Di seguito vengono descritte le fattispecie potenzialmente più significative richiamate nel D.lgs. 231/2001 dagli artt. 24 e 25, corredate da qualche esempio di comportamenti vietati da tali norme.

Questa categoria di reati è oggetto di analisi per talune aree di attività (come, a titolo esemplificativo, la richiesta agevolazioni di fonte pubblica, l'esecuzione di accertamenti, verifiche e/o ispezioni da parte di autorità pubbliche) per l'esecuzione delle quali il personale dirigenziale, dipendente o in qualsivoglia maniera afferente alla Società, può essere coinvolto in interlocuzioni con la [P.A.](#) o suoi rappresentanti. La Società reputa, infatti, necessario che la corretta gestione delle pratiche che comportino una qualsiasi forma di

interscambio/contatto con la [P.A.](#) siano costantemente supervisionate e curate in maniera conforme alle norme di legge.

La categoria dei reati commessi attraverso erogazioni pubbliche, per facilità espositiva, è qui trattata congiuntamente a quella dei reati contro la [P.A.](#)

Nella sezione seguente saranno indicati processi sensibili e le procedure idonee a mitigare il rischio di commissione delle due categorie di [Reati](#) separatamente (Par. 2.1.1 e 2.1.2).

Gli artt. 24 e 25 [D.lgs. 231/01](#) individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la [Società](#) intrattiene con la [Pubblica Amministrazione](#).

È opportuno, anzitutto, che il [Modello](#) li indichi e li descriva a tutti i suoi [destinatari](#).

Prima di passare all'analisi delle singole fattispecie di reato occorre chiarire cosa si intende per "[pubblico ufficiale](#)" e "[incaricato di pubblico servizio](#)".

Gran parte delle fattispecie elencate negli artt. 24 e 25 [D.lgs. 231/01](#) sono configurabili come reati "propri", in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di "[pubblico ufficiale](#)" e "[incaricato di pubblico servizio](#)". È tuttavia possibile che un soggetto afferente all'ente possa concorrere come esterno nella commissione del reato proprio, così aprendo anche a possibili profili di responsabilità dell'ente per l'illecito contestato, sempre e comunque qualora sia possibile rinvenire un interesse ed un vantaggio in capo al medesimo.

### **Pubblico Ufficiale**

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), è pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa formando o correndo a formare la volontà sovrana dello Stato o di un altro [Ente pubblico](#) presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive o esecutive).

### **Incaricato di pubblico servizio**

Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.) chi, a qualunque titolo presta un [pubblico servizio](#).

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale.

Al riguardo, la giurisprudenza, ormai consolidata, ha precisato che, ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento di interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l'assetto formale dell'ente per il quale il soggetto presta la propria opera.

In altri termini, la qualifica di [pubblico ufficiale](#) o di [incaricato di pubblico servizio](#) può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che, in concreto, svolgano attività o prestino servizi nell'interesse

della collettività.

Di seguito vengono esposte le fattispecie di reato richiamate dal [D.lgs. 231/2001](#) che, all'esito delle attività di analisi del rischio, sono emerse come rilevanti per la Società.

**a) Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea o di altro ente pubblico, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere omesso di destinare, anche parzialmente, la somma ottenuta alle finalità previste, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che attualmente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più soggetti ai quali sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali erano stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di altra natura).

**b) Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento del finanziamento.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un dipendente predispone e presenta alla competente autorità dei documenti che attestano falsamente l'esistenza di un requisito finanziario indispensabile per l'ottenimento di un contributo.

**c) Art. 640, comma 2 n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre taluno in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: un soggetto riconducibile a IMAT S.p.A., allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa induce in errore i pubblici ufficiali incaricati, facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

Da notarsi che anche questa fattispecie è suscettibile di commissione a titolo di concorso nel reato commesso da un partner commerciale di IMAT S.p.A.

**d) Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**e) Art. 317 c.p. Concussione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un [pubblico ufficiale](#) o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro o altra utilità.

Detta ipotesi di reato comporta da parte dell'agente un comportamento di costrizione nei confronti del privato che quindi è la vittima del reato in esame.

Inizialmente detta fattispecie di reato era riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale. Oggi a seguito dell'introduzione della Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il reato di concussione può essere commesso anche dall'incaricato di pubblico servizio.

**f) Artt. 318, 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio, 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Queste fattispecie di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.

L'attività del [pubblico ufficiale](#) potrà estrinsecarsi o in un atto, comunque, dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: il pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione per costrizione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o [dell'incaricato del pubblico servizio](#).

Il [D.lgs. 231/2001](#), all'art. 25, prevede che ai fini di una responsabilità dell'ente rilevi anche la corruzione nei modi previsti dagli artt. 318 e 319 c.p., qualora commessi [dall'incaricato di pubblico servizio](#).

**g) 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nei casi previsti, chi dà o

promette denaro o utilità, è punito in concorso con il [pubblico ufficiale](#) o [l'incaricato di pubblico servizio](#).

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012 al titolo secondo del libro secondo del codice penale, con riferimento ai reati di concussione e corruzione ed, in particolare, al rapporto tra i reati di cui agli artt. 317 e 319 quater c.p., le ipotesi di responsabilità della società o degli enti, anche non dotati di personalità giuridica, per illecito amministrativo derivante da reato, appaiono amplificate con specifico riferimento all'ipotesi di reato di concussione per induzione di cui all'art. 319 quater c.p..

Mentre nella previsione di cui all'art. 317 c.p. (concussione per costrizione), il privato è vittima della concussione, lo "spacchettamento" della fattispecie di concussione di cui all'art. 317 c.p. determina l'introduzione di una seconda figura di concussione o, secondo altra e diversa tesi, una nuova fattispecie di corruzione attenuata dall'induzione nella quale il privato concorre con il [pubblico ufficiale](#) o con l'incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Dunque, l'ente non è più vittima del reato ma concorrente con il [pubblico ufficiale](#) nella commissione dello stesso.

Le caratteristiche costitutive che diversificano dalla concussione per costrizione la nuova figura di concussione appaiono essere:

- A) una pressione psicologica più blanda rispetto all'ipotesi costringitiva lasciando, dunque, il privato libero di autodeterminarsi nella condotta da tenere;
- B) mancata resistenza da parte dell'autore del reato presupposto finalizzata all'ottenimento di un vantaggio ingiusto - nel caso che ci interessa un vantaggio ingiusto per l'ente - (ad esempio l'eliminazione di una sanzione fiscale da applicarsi legittimamente).

L'attuale normativa di cui all'art. 319 *quater* c.p., che profila il privato quale concorrente nel reato di concussione per induzione, rispetto alle previsioni normative anteriori alla legge 190/2012 in cui il privato e, dunque, l'ente potevano solamente essere vittime del reato di concussione, è più sfavorevole e, perciò, non può operare in via retroattiva ex art. 25 comma II cost. e 2 c.p.

#### **h) Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il [pubblico ufficiale](#) o [l'incaricato di pubblico servizio](#) rifiuti l'offerta illecitamente avanzata.

In tali casi, scatta comunque la responsabilità dell'ente di appartenenza del privato che ha tentato di corrompere il soggetto dotato di qualifica pubblicistica.

- i) Art. 322 *bis* c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

L'art. 322 *bis* c.p. ha esteso la punibilità degli atti di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio compiuti nelle relazioni con funzionari delle Comunità Europee o di [pubblici ufficiali](#) o [incaricati di pubblico servizio](#) di stati stranieri.

Le considerazioni svolte in precedenza, e i relativi esempi di comportamenti che potrebbero far scattare la responsabilità di [IMAT](#), valgono in modo identico per i casi in cui il soggetto pubblico non appartenga alla [Pubblica Amministrazione](#) italiana, bensì a quella comunitaria o di uno stato estero.

### **1.6.2 Reati di falso (art. 25 *bis*) e contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1)**

I reati di falso di cui alla presente sezione di Parte Speciale attengono alla falsificazione, spendita, introduzione nello Stato (con o senza concerto), alterazione, fabbricazione di monete o valori di bollo. In relazione a tale tipologia di illeciti, tuttavia, non emerge alcun profilo di rischio in relazione alle attività di [IMAT](#).

Tra i reati presupposto di cui all'art. 25 *bis* del D.lgs. 231/01 vengono tuttavia considerati anche delitti che sanzionano condotte di contraffazione, uso di segni distintivi, modelli o disegni e alla distribuzione o commercio di prodotti con segni falsificati, nonché di introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi. Assume rilevanza, con specifico riguardo alla realtà di IMAT, solamente il seguente illecito:

#### **Art. 517 *ter* c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)**

*“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

La norma trova applicazione residuale, qualora non sia possibile richiamare gli articoli 473 e 474 c.p. La fattispecie è stata introdotta dalla legge n. 99/2009, nel contesto delle misure finalizzate a rafforzare gli strumenti di contrasto della contraffazione. L'oggetto di tutela, a differenza di quanto avviene per gli articoli sopra analizzati, non è di natura collettiva, bensì privata: infatti, ad essere protetto è l'interesse economico del titolare del diritto di proprietà industriale (marchio, brevetto, etc.), pertanto è prevista la procedibilità solo a seguito querela della persona offesa dal reato.

### 1.6.3 Reati societari (art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001)

Le aree adibite alla gestione amministrativa e contabile sono quelle che maggiormente manifestano il rischio di incorrere nella realizzazione delle fattispecie rilevanti esaminate nella presente sezione della Parte Speciale. Dette attività vengono gestite internamente dalla Società, con impiego di personale proprio.

Ed invero, l'articolo 25 *ter*, comma 1, [D.lgs. 231/2001](#), introdotto dall'articolo 3 del D.lgs. 61/2002, nel richiamare le fattispecie dei reati societari previsti dal Codice civile, dispone che: *"se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano"* le sanzioni pecuniarie definite in forma edittale per fattispecie di reato.

Il richiamo operato dal Decreto ai reati societari, così definito, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato per le quali possa emergere una contestazione in capo agli enti, ai sensi del [D.lgs. 231/2001](#), poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere *"commessi nell'interesse della società"*;
- altre fattispecie sono caratterizzate dalla presenza di ulteriori elementi descrittivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti, circoscrivendo il novero dei possibili soggetti attivi dei reati societari a: amministratori, direttori generali o dirigenti preposti, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. Viene dunque limitato l'ambito di applicabilità di alcune tra le fattispecie di cui alla presente categoria (i.e. per i reati comuni). Di talché, in alcuni casi, la responsabilità viene persino esclusa (è il caso dei reati propri, realizzabili da soggetti diversi da quelli ricordati).

Per praticità analitica, nella presente sede i reati societari verranno suddivisi nelle seguenti tre categorie, che propongono una distinzione attuata sulla base dell'interesse protetto dalle singole norme:

#### 1. *Le falsità*<sup>3</sup>

- artt. 2621, 2621 *bis* c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2622 comma 1 e 3 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate;

---

<sup>3</sup> Si dà conto delle incertezze circa l'applicabilità del reato c.d. di "falso in prospetto". La legge 28 dicembre 2005, n. 262, ha abrogato la precedente fattispecie di cui all'art. 2623 c.c. e contestualmente ha inserito il reato di "falso in prospetto" all'interno del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 173 *bis*). In seguito alla citata traslazione, per parte della dottrina, il reato in questione non sarebbe più considerabile quale illecito presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti. Per altri, prudenzialmente, il reato non è più compreso nel novero delle fattispecie autonomamente rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/01; le falsità nei prospetti informativi e negli altri documenti richiamati dall'abrogato art. 2623 c.c. possono, peraltro, ora assumere rilevanza quali "false comunicazioni sociali" di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c., qualora ne ricorrano tutti i presupposti richiesti da tali articoli. In ogni caso, i presidi proposti nel modello per gli artt. 2621 e 2622 c.c. valgono altresì per il reato in questione.

- art. 173 *bis* T.U.F. - sostituito l'abrogato art. 2623 c.c. (Falso in prospetto);
- art. 27 D.lgs. 39/2010 (già art. 2624 c.c.) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione (concorso in).

## 2. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante.
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori.
- art. 2629 *bis* c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi.
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

## 3. Altri illeciti

- art. 29 D.lgs. 39/2010 (*ex* art. 2625 c.c. Impedito controllo).
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.
- art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione.
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio.
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- Art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

Alcune brevi note devono essere spese per il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) che ha riformulato il reato di corruzione tra privati *ex* art. 2635 c.c.

Detto Decreto inoltre ha introdotto il reato di istigazione alla corruzione *ex* art. 2635 *bis* c.c.: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.* Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all'art. 2635 c.c. riguarda i casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata". Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie (art. 2635 *ter* c.p.) che di seguito si riporta: La condanna per il reato di cui

all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma. Il D.lgs. 38/2017 ha comportato una modifica dell'art. 25 *ter*, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs. 231/2001 in relazione alle sanzioni per l'ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 *bis* c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria va da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) nei casi di istigazione alla corruzione *ex art.* 2635 *bis* c.c. la sanzione va da duecento a quattrocento quote. In tali ipotesi di reato sono previste anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

Da ultimo, il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 ha modificato l'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/01, inserendo il nuovo reato presupposto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", punito con la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

I reati ricompresi nella categoria esaminata – per la cui analitica descrizione si rinvia all'Elenco Reati, documento allegato e parte integrante del presente Modello – sono connotati da un indice di rischio medio in [IMAT](#), correlato all'ordinario rischio caratterizzante la gestione delle comunicazioni sociali, della loro corretta predisposizione e trasparente diffusione, nonché ai rischi correlati alla possibile verifica di fatti di corruzione tra privati. Si ribadisce che l'indice di rischio di commissione di tutti i reati societari è determinato, per ciascuna funzione aziendale, nella Tabella di *Risk Analysis*, allegata al presente [Modello](#).

Assumono rilievo, in particolare:

- **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**
- **Art 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità**

La presente fattispecie di reato si perfeziona tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della comunicazione afferente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; e ciò con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico. È altresì penalmente rilevante l'omissione della condivisione di informazioni sulla situazione economico-patrimoniale la cui comunicazione sia imposta dalla legge, purché detta omissione sia fondata sul medesimo proposito criminoso di carattere ingannatorio.

Congiuntamente ai suddetti requisiti, affinché il reato ivi esaminato possa dirsi consumato, debbono naturalmente ricorrere anche le seguenti condizioni:

- la condotta deve essere posta in essere dall'autore, persona fisica, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che sussista l'intenzione di ingannare i soci o qualsivoglia destinatario delle comunicazioni sociali che sia interessato ad ottenere una rappresentazione chiara e trasparente delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente;

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Si noti che, ai fini definitivi:

- per “bilanci” si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato (ove presente), il bilancio straordinario, il bilancio di sostenibilità (ove la società sia obbligata a predisporlo ai sensi di legge);
- per “relazioni” si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- per “altre comunicazioni sociali” devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Si precisa che l’articolo 25 *ter* del Decreto ha subito una revisione normativa a seguito dell’introduzione della L. 69/2015. In particolare, la novella ha modificato la prima parte della disposizione, come di seguito specificato:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 *bis* del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- c) abrogato.

Esempio di condotta rilevante: l’Amministratore Delegato iscrive in bilancio un ammontare di crediti superiore rispetto a quelli effettivamente vantati dalla Società, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l’assunzione di provvedimenti sul capitale sociale, ovvero allo scopo di ingenerare un falso affidamento del mercato e degli investitori rispetto alla solidità economico-patrimoniale dell’ente.

- **Art. 27 D.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, così come l’abrogato art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione**

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell’effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell’articolo 25 *ter* D.lgs. 231/2001 (inteso in senso prudenziale, come anzidetto), trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all’ente, deve escludersi o confinarsi all’ipotesi residuale di concorso eventuale (ai sensi dell’articolo 110 c.p.), da parte

dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25 *ter*: amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

#### **- Art. 29 D.lgs. 39/2010 Impedito controllo, già art. 2625 c.c. Impedito controllo**

Questa ipotesi di reato, qui richiamata in via prudenziale come sopra ricordato, che sanziona le condotte di impedito controllo nei confronti di soci, organi sociali e società di revisione, configurano un c.d. "*reato proprio*", che può, cioè, essere commesso solamente da soggetti dotati di una determinata qualifica soggettiva indicata dalla norma incriminatrice. In questo caso si tratta della qualifica di amministratore della società (ai sensi dell'art. 2380 *bis* c.c.).

Specificamente consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri artifici idonei, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco, e la società di revisione o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

Esempio: uno degli amministratori di [IMAT](#) tiene una condotta non corretta e non trasparente in relazione ad una richiesta specifica da parte del Collegio Sindacale della stessa società, in ordine al rispetto da parte della medesima di una determinata normativa.

#### **- Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Detta fattispecie di reato è stata oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Nell'originaria formulazione il reato si consumava qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiessero od omettessero atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionano nocumento all'ente. Tali soggetti erano puniti con la reclusione sino a tre anni. La pena consisteva, invece, nella reclusione fino ad un anno e sei mesi qualora il fatto fosse stato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Tramite la summenzionata riforma, la fattispecie esaminata ha subito diverse rilevanti modifiche. In primo luogo, è ora prevista la punibilità del mercimonio illecito di natura corruttiva anche qualora lo stesso avvenga per interposta persona. E così:

a) il primo comma è stato sostituito dal seguente: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”*;

b) il terzo comma è stato sostituito dal seguente: *«Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste»*;

Infine, il sesto comma della norma in esame è stato così modificato:

c) le parole: *“utilità date o promesse”* sono sostituite dalle seguenti: *“utilità date, promesse o offerte”*.

Sul versante delle condotte, nel primo comma dell’art. 2635, fa il suo ingresso – accanto alle condotte di ricezione e di accettazione della promessa – la condotta di sollecitazione all’atto corruttivo. Analogamente, nel terzo comma viene inserita anche la condotta di offerta di denaro o altra utilità non dovuti.

Esempio: il responsabile commerciale dell’ente consegna denaro al responsabile dell’ufficio acquisti di un soggetto terzo, cliente, per propiziare la conclusione di nuovi contratti di appalto.

#### **- Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione**

Il testo della norma in esame è contenuto nell’Elenco [Reati](#), parte integrante del presente Modello: anch’essa è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017.

Detta norma, la cui condotta oggettiva richiama quella di cui all’art. 2635 c.c. riguarda i casi i casi di *“sollecitazione non accolta”* e di *“offerta non accettata”*.

#### **- Art. 2635 ter c.c. Pene accessorie**

Il D.lgs. n. 38/2017 ha inoltre introdotto un articolo relativo alle pene accessorie che di seguito si riporta:

La condanna per il reato di cui all’articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all’articolo 2635-bis, secondo comma.

Il D.lgs. 38/2017, oltre alle novelle sopra riportate, ha comportato una modifica dell’art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis) del D.lgs. 231/2001 in relazione alle sanzioni per l’ente nel caso di commessi reati di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635 bis c.c., prevedendo nel caso di corruzione tra privati la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote (prima da 200 a 400 quote) e nei casi di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. la sanzione da duecento a

quattrocento quote. Sono in tali ipotesi di reato anche previste sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto.

#### **1.6.4 Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* [D.lgs. 231/2001](#) e L. 199/2016)**

La presente sezione di Parte Speciale si concentra sulla analisi dell'unica fattispecie contenuta nell'art. 25 *quinquies* ad essere stata considerata sensibile al rischio di commissione per la Società. Ossia quella prevista e punita dall'art. 603-*bis* c.p.

Tale fattispecie è stata riformata ad opera della Legge n. 199/2016, che ha provveduto a riformularne il dettato normativo. Con detta legge, il Legislatore mirava a contrastare il fenomeno del c.d. caporalato ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo").

Il delitto di "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-*bis* c.p.), prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Atteso che l'art. 603 *bis* c.p. profila in via specifica le condotte rilevanti, le quali assumono la qualifica di "indici di sfruttamento" tali da configurare il reato ivi in esame, è doveroso, nella presente sede, riportare i casi individuati dal legislatore:

- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La norma prevede l'applicazione di un trattamento sanzionatorio aggravato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

In astratto tale reato potrebbe essere commesso anche nel contesto organizzativo di [IMAT](#); pertanto, la Società ha ritenuto di vagliare accuratamente i profili di rischio ed indicare nel presente Modello organizzativo le aree caratterizzate dal rischio di consumazione di tale

fattispecie, nonché prevedere misure di controllo idonee a scongiurarne la verifica.

#### 1.6.5 Focus sui **Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (art. 25 *septies* [D.lgs. 231/2001](#))

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007 ha inserito all'interno del [D.lgs. 231/2001](#) l'art. 25 *septies* (successivamente novellato dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008), applicando una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 1000 quote in relazione ai delitti di **omicidio colposo** (589 c.p.) e **lesioni personali colpose** (590, comma 3, c.p.)<sup>4</sup> commessi **con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

Si tratta dei comuni delitti di omicidio colposo, art. 589 c.p. e lesioni personali colpose, art. 590 c.p., le cui fattispecie di reato sono descritte nel relativo documento "*Elenco Reati*". Per assumere rilevanza ai fini del D.lgs. 231/2001 la morte o le lesioni del lavoratore devono essersi verificate (o trovare la loro causa) nello svolgimento di una mansione lavorativa o, comunque, in occasione di attività connesse o funzionali allo svolgimento del proprio incarico lavorativo, oltre che nell'interesse o vantaggio della società.

Da quanto sopra illustrato consegue che la società sia tenuta al rispetto di una vastissima gamma di disposizioni, legislative e regolamentari, poste a tutela della sicurezza e dell'incolumità dei lavoratori, tra cui, *in primis* il già citato Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008, recentemente aggiornato dal D.lgs. 106/2009) e, nelle parti non abrogate dal medesimo, il d.p.r. 547/1955, il d.p.r. 303/1956, il d.p.r. 164/1956 ed il D.lgs. 626/1994 successivamente modificato e integrato dal D.lgs. 242/1996.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del Codice penale (omicidio colposo), è bene specificare che, per quanto attiene alla responsabilità da reato degli enti, lo stesso può assurgere a due differenti livelli di gravità, disciplinati, rispettivamente, ai commi 1 e 2 dell'art. 25 *septies*. Anzitutto, secondo quanto disposto dal comma 1, qualora l'illecito presupposto sia stato commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica all'ente una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Questa è, naturalmente, l'ipotesi di maggior gravità. Tuttavia, questa particolare fattispecie trova applicazione solo in casi particolari, ove la negligenza e l'imperizia organizzativa si manifestino in contesti caratterizzati da profili di rischio particolarmente significativi. Infatti, la sua applicazione è circoscritta alle sole aziende in capo alle quali risulta obbligatoria l'istituzione di un servizio di prevenzione e protezione, indicate dall'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f), g) del D.lgs. 81/2008, e quindi alle seguenti ipotesi:

- lett. a) aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto. Si tratta di aziende i cui stabilimenti contengano sostanze definite come "pericolose";

---

<sup>4</sup> La misura della quota è fissata dalla legge in un importo che va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali della società (*cfr.* artt. 10 e 11 D.lgs. 231/2001).

- lett. b) nelle centrali termoelettriche;
- lett. c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 (impianti nucleari), 28 e 33 (rifiuti radioattivi) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- lett. d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- lett. f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- lett. g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d) (agenti biologici passibili di provocare malattie gravi), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.
- attività disciplinate dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Diversamente, se l'illecito presupposto di omicidio colposo dovesse verificarsi in un contesto non rispondente ai summenzionati requisiti specifici, ma comunque in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, trova applicazione il comma secondo dell'art. 25-septies. In tale ultima ipotesi, caratterizzata da minore gravità rispetto alla precedente, la sanzione a carico dell'ente va da 250 a 500 quote.

Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano, in ambedue i casi, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Per quanto attiene, invece, al trattamento sanzionatorio di cui all'art. 590 c.p., la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 25-septies del Decreto prevede una pena pecuniaria non superiore alle 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'art. 590, terzo comma, del Codice penale si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a sei mesi.

In ogni caso, la responsabilità della società per la morte o le lesioni del lavoratore potrà essere ritenuta solo in presenza di un "interesse" o di un "vantaggio" dell'ente, come detto, ai sensi dell'art. 5 [D.lgs. 231/2001](#). Peraltro, secondo uno sviluppo interpretativo, relativamente a tali fattispecie di reato di natura colposa, "l'interesse" o "il vantaggio" potrà essere integrato, ad esempio, da un minor costo sostenuto in fase di attuazione della normativa antinfortunistica, piuttosto che da una maggiore produttività del lavoro o da una più semplice gestione dello stesso permessa o agevolata dall'inosservanza delle norme cautelari<sup>5</sup>. È quindi da condannare severamente ogni decisione espressamente mirata a

---

<sup>5</sup> Sul punto si cita la sentenza: 14 giugno 2016 (ud. 20 aprile 2016) n. 24697 - sentenza - Corte di Cassazione - sezione IV penale - lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro - agli effetti dell'art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 l'interesse e/o il vantaggio vanno

favorire un risparmio di spesa in capo all'ente, se assunta a discapito della tutela della sicurezza del personale operante nel contesto organizzativo aziendale.

Questa categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in [IMAT](#). Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nella Tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente [Modello](#), redatte secondo la metodologia annessa.

#### **1.6.6 Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* D.lgs. 231/2001)**

Dall'analisi dei rischi è emerso che solo in relazione al reato di ricettazione la Società presenta un livello di rischio-reato rilevante. Mentre le altre fattispecie incriminatrici presentano un rischio di commissione basso.

Tuttavia, per facilità espositiva di seguito vengono trattati unitariamente tutti i reati ricompresi nell'art. 25 *octies* del Decreto.

Descritto in breve, il delitto di riciclaggio consiste nell'introduzione nel sistema legale finanziario di utilità economiche/beni ottenuti per via illegale, con lo scopo di occultare o alterare la loro effettiva ed illecita provenienza, reinserendole nel tessuto lecito dell'economia. Tramite l'attività riciclatoria l'origine dei fondi ottenuti illegalmente viene, quindi, oscurata per il mezzo di una successione di trasferimenti e transazioni degli stessi, mirati a dissimularne la provenienza illecita ed a presentarli, una volta "ripuliti", come entrate legittime agli occhi della pubblica autorità. Il *terrorist financing*, invece, rappresenta il supporto finanziario, attuato in qualsiasi forma o modalità, del terrorismo o di coloro che lo incoraggiano, lo programmano o lo praticano. La peculiarità che caratterizza sia *money laundering* che *terrorist financing* è l'esecuzione di attività mirate all'occultamento del cespite economico interessato.

Analogamente, sul piano dell'esigenza repressiva delle condotte d'occultamento, il Codice penale italiano punisce all'art. 648 la condotta di Ricettazione, disponendo che *"fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis)".* Il D.lgs. 195 del 8 novembre 2021 è intervenuto aggiungendo ulteriori commi all'art. 648 c.p., così specificando che: *"La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi"* (comma II); *"La pena è*

---

letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale - nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

*aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale" (comma III) e "Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione" (nuovo comma IV). La modifica ha, infatti, allargato l'ambito di applicabilità della Ricettazione anche a reati "base" di natura contravvenzionale, così ampliando lo spettro applicativo della fattispecie. L'art. 648 bis, rubricato "Riciclaggio", dispone che: "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro". Il D.lgs. 195 del 2021 è intervenuto anche sulla disciplina del riciclaggio, allargando il novero dei reati presupposto anche alle fattispecie colpose nonché a quelle contravvenzionali, ancorché in tale ultimo caso, la pena comminata al soggetto attivo del reato sia minore "reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500". Infine, all'art. 648 ter, il reato di "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", punisce "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro".*

Il D.lgs. 231/2007, all'art. 2, comma quarto, propone una specifica definizione del concetto di riciclaggio: "[...] s'intende per riciclaggio:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione".*

Inoltre, il comma quinto specifica che: "Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento delle azioni di cui al comma 4 possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive".

Da ultimo, vi è altresì da sottolineare l'introduzione della figura delittuosa dell'autoriciclaggio (ex art. 648 ter, comma I, c.p.), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014.

Soggetto attivo del reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta, quindi, di un reato

proprio. Dapprima, tale fattispecie era applicabile esclusivamente al soggetto autore di un reato-base “non colposo”, ma l’intervento operato tramite il D.lgs. 195 del 2021 ha esteso l’applicabilità della norma anche agli autori di illeciti presupposto di natura colposa.

La condotta tipica consiste nell’impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento “naturale” da parte dell’autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quinto comma dell’art. 648 *ter.1 c.p.*, che *“fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”*.

La riforma operata tramite il D.lgs. 195/2021 ha altresì inserito un nuovo comma secondo, che dice: *“La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi”*. Ha inoltre modificato il comma terzo, che ora prevede: *“La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni”*.

#### **1.6.7 Focus sui Reati ambientali (art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001)**

Come già esposto nella Parte Generale del presente Modello organizzativo, IMAT è una società specializzata nella produzione industriale e nella commercializzazione di macchinari di refrigerazione.

Alla luce di ciò, è bene rilevare che la commissione di Reati ambientali ben risulta verificabile nel contesto dell’attività imprenditoriale esercitata da IMAT. La Società ha deciso, in ogni caso, di prestare un’elevata attenzione agli aspetti di prevenzione degli illeciti di natura ambientale, che di seguito si procede a descrivere.

Il comma 2 dell’art. 2 del D.lgs. 121 del 7 luglio 2011, dando attuazione alla direttiva 2008/99 CE<sup>6</sup>, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 *undecies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali.

L’Unione Europea, di seguito anche solo “U.E.”, quindi ha posto attenzione agli illeciti in ambito ambientale i cui effetti, come noto, si possono propagare oltre i limiti territoriali di

---

<sup>6</sup> Direttiva che ha imposto agli Stati Membri di approntare sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive in relazione a condotte, offensive per l’ambiente, imputabili a persone fisiche o giuridiche, idonee a provocare danni alla salute delle persone ovvero un significativo deterioramento della qualità dell’aria, del suolo, delle acque o della fauna o della flora. Con riguardo a tali ipotesi si richiede agli Stati Membri di prevedere anche la responsabilità delle persone giuridiche, quando gli illeciti vengono commessi con dolo o grave negligenza.

ciascun Stato membro.

Lo Stato italiano, pertanto, in osservanza di quanto statuito a livello Comunitario, ha provveduto a ricomprendere nell'ambito della responsabilità penale dell'ente *ex* D.lgs. 231/2001 anche i c.d. Reati ambientali, già disciplinati all'intero dal Testo Unico Ambientale e puniti a livello contravvenzionale. Alcuni di tali illeciti sono concepiti come Reati di danno, altri come Reati di pericolo. Si tratta quindi di Reati che sanzionano condotte tali da cagionare un pericolo o un danno alla matrice ambiente (e, di conseguenza, all'uomo), o che, di per sé, sono astrattamente idonee a determinare una compromissione più o meno rimediabile.

La legislazione italiana si è quindi, di fatto, spinta oltre il dettame normativo previsto a livello europeo, provvedendo a sanzionare, appunto, condotte che si presentano come idonee, anche in astratto, ad arrecare pregiudizio all'ambiente. Sono stati ricompresi tra i reati presupposto, altresì, illeciti di natura propriamente formale, consistenti ad esempio, nell'esercizio di attività imprenditoriale in mancanza delle licenze ed autorizzazioni prescritte ai sensi di legge.

La riforma che ha inserito l'art. 25-*undecies* nel D.lgs. 231/01 è in vigore a partire dal 16 agosto 2011. Quanto previsto a livello generale, in applicazione dei principi di legalità e di irretroattività della legge penale di cui all'art. 2 del D.lgs. 231/2001, vale anche per i Reati ambientali inseriti nel nuovo art. 25-*undecies*. Sicché, assumono rilevanza in termini di responsabilità degli enti da reato gli illeciti ambientali commessi a partire da tale data; ovvero, trovano applicazione qualora si trattati di Reati ambientali a carattere permanente, ove la condotta sia principiata in un momento anteriore al 16 agosto 2011 e si sia protratta successivamente a tale soglia temporale (es. omessa bonifica di siti contaminati).

Gli illeciti ambientali disciplinati dal TUA, in prevalenza, sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche qualora il soggetto attivo abbia agito per semplice imprudenza o imperizia.

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da Reato degli enti. Imponendo massima cautela nella gestione degli obblighi di natura ambientale, nella amministrazione dei rifiuti e nella supervisione di scarichi ed emissioni.

I Modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento di efficacia esimente, qualora si verifichino Reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito che sia originato anche solamente da negligenza o imprudenza.

Dopodiché, deve essere segnalato che il Decreto-legge n. 136/2013 ha introdotto nel Testo Unico Ambientale il delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, a carico dell'ente sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del Decreto 231, mentre non è prevista una sanzione per l'ente.

Da ultimo, con la Legge n. 68/2015 sono stati introdotti nel Codice penale nuovi Reati ambientali, c.d. ecoreati, che sono stati altresì richiamati dal D.lgs. 231/2001. Per la prima

volta, il legislatore provvede a sanzionare illeciti di natura ambientale nella forma del delitto, anziché della contravvenzione. Vengono quindi inaspriti i trattamenti sanzionatori ed estesi i profili di rilevanza anche in termini di responsabilità da reato degli enti *ex* D.lgs. 231/01.

Merita una menzione la Direttiva (UE) 2024/1203, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la quale sostituisce previgenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Gli Stati membri saranno chiamati a adottare disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale Direttiva entro il 21 maggio 2026. Ciò comporta che, anche l'Italia, introdurrà nuove importanti disposizioni mirate alla definizione di reati ambientali e delle afferenti sanzioni, al fine di tutelare più efficacemente l'ambiente, nonché per implementare misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e per favorire un'applicazione efficace del diritto ambientale dell'Unione.

Per una puntuale ricostruzione dell'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25 *undecies* (Reati ambientali), possono determinare una responsabilità da reato in capo all'ente, si rinvia al documento "*Elenco Reati*" allegato al presente Modello.

La presente categoria di reati, come sopra anticipato, risulta a rischio di commissione in [IMAT](#). Il relativo indice di rischio di commissione è determinato nella tabella di analisi dei rischi (*Risk Analysis*), allegata al presente [Modello](#), redatta secondo la metodologia allegata al presente [Modello](#). La Società ha inteso dedicare una sezione della Parte Speciale alla disciplina di specifici principi preventivi ed operativi, anche allo scopo di sensibilizzare il personale, apicale e non, al tema del rispetto della disciplina ambientale, e arrestare alla radice ogni possibile proliferazione di prassi contrarie alle procedure adottate in tale ambito.

#### **1.6.8 [Reato](#) di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* [D.lgs. 231/2001](#))**

La presente Sezione della Parte Speciale è dedicata alla categoria di reato presupposto dedicata ai reati di impiego di personale privo del regolare permesso di soggiorno, sanzionata ad opera dell'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001.

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato il novero dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel [D.lgs. 231/01](#) l'art. 25-*duodecies*. Tale norma, in vigore dal 9 agosto 2012 e rubricata "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", ha sancito espressamente che, in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e, in specie, all'art. 22, relativo al "*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*", che al comma 12 statuisce: "*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa*

*di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”.*

La responsabilità dell'ente, tuttavia, è configurabile solo qualora sia integrata la circostanza aggravante di cui all'art. 22 comma 12-*bis* del D.lgs. n. 286/98 e cioè se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro) in numero superiore a tre, o minori in età non lavorativa, ovvero esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Da ultimo è entrata in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161, che ha apportato importanti modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.lgs. n. 159/2011).

La Legge ha introdotto, altresì, sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente collettivo in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Più precisamente, sono stati aggiunti tre commi all'art 25-*duodecies* [D.lgs. 231/2001](#) (la cui rubrica non viene modificata e continua a riferirsi soltanto all'impiego di stranieri il cui soggiorno sia irregolare):

- comma 1-*bis*: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 400 e 1000 quote in relazione ai delitti di cui ai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* dell'art 12 del D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

Trattasi di fattispecie che punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U., promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- comma 1-*ter*: sanzione pecuniaria a carico dell'ente compresa tra 100 e 200 quote in relazione al delitto di cui al comma 5 dell'art 12 del T.U. Immigrazione.

Trattasi di reato che punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

- comma 1-*quater*: sanzioni interdittive *ex* art 9 comma 2 a carico dell'ente per una durata non inferiore ad un anno in caso di condanna per i (soli) delitti indicati nei commi precedenti.

Deve essere, tuttavia, segnalato che la responsabilità dell'ente in relazione agli stessi delitti – se caratterizzati dalla transnazionalità – è già prevista dalla legge 146 del 2006, art. 10 (commi 7 e 8), i quali non risultano abrogati dalla legge in commento.

In altri termini, non è stata seguita la strada percorsa qualche anno fa per i delitti di riciclaggio, prima rilevanti solo se transnazionali e poi inseriti *tout court* nel d.lgs. 231, all'art

25-*octies*, ma con contestuale abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art 10 della legge 146.

Quindi ad oggi sussistono due disposizioni che prevedono la responsabilità dell'ente per traffico di migranti: l'art 25-*duodecies* e l'art 10, commi 7 e 8 della legge 146.

In ogni caso, rispetto alla realtà operativa di [IMAT](#), è emersa la presenza del rischio di reato solo con riguardo alla fattispecie di impiego di lavoratori irregolari. Sicché, la presente Parte Speciale ha definito procedure e protocolli mirati a prevenirne la verifica.

#### **1.6.9 Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D.lgs. 231 / 2001)**

Tramite la conversione del decreto fiscale avvenuta con la Legge 157/2019 è stato introdotto l'art. 25 *quinquiesdecies* nel D.lgs. n. 231 del 2001 così includendo nell'elenco dei reati rilevanti alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74 del 2000 (2, 3, 8, 10 e 11 D.lgs. n. 74/2000). L'elenco dei reati tributari rilevanti ai sensi della responsabilità degli enti è stato successivamente ampliato, e ciò per effetto dell'attuazione della Direttiva UE 2017/1371, attraverso il D.lgs. n. 75/2020.

Rientrano pertanto, ad oggi, tra tali fattispecie:

- art. 2 comma 1 per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti riferiti ad operazioni inesistenti per un importo superiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 2 comma 2-*bis* per la medesima condotta di cui al comma 1 per la quale siano indicati nella dichiarazione importi passivi fittizi per un importo inferiore ad € 100.000,00 riferito allo stesso esercizio fiscale;
- art. 3 riferito per la dichiarazione fraudolenta mediante operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero con l'ausilio di documenti falsi o di altri strumenti fraudolenti che possano ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- art. 4 per la dichiarazione infedele (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 5 per l'omessa dichiarazione (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 8 per l'emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 10-*quater* per l'indebita compensazione (in danno degli interessi finanziari dell'UE);
- art. 11 per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

In particolare, in considerazione dell'attività svolta, [IMAT](#) ha ritenuto rilevanti le seguenti fattispecie di reato, di cui viene riportato il testo integrale, oltre ad una breve esposizione delle principali possibili modalità di attuazione dei suddetti reati.

**(i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, comma 1 e comma 2-*bis*)**

*“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica nelle relative dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi utilizzando fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'inesistenza delle operazioni può essere totale o parziale e può essere di tipo oggettivo o soggettivo. Sono inesistenti, quindi, non solo le operazioni del tutto mai poste in essere, ma anche quelle diverse in qualità e quantità e quelle poste in essere in favore di un soggetto diverso da quello che le sta utilizzando per fini dichiarativi.

Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale che contiene elementi passivi inesistenti sulla base delle false fatture.

**(ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)**

*“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

Questa ipotesi di reato sussiste quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati nelle relative dichiarazioni attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi, crediti e ritenute fittizie. Il reato deve essere commesso compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria. La mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali non costituiscono mezzi fraudolenti. Inoltre, fra i mezzi fraudolenti sono espressamente escluse le fatture false di cui all'art. 2.

Perché sussista il reato, quindi, è necessaria una condotta connotata dall'uso di artifici idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità contabile e l'idoneità deve essere valutata in concreto.

**(iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1, comma 2 bis del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000)**

*"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Questo reato è l'altra faccia della medaglia del reato previsto dall'art. 2 e punisce chi emette le fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il soggetto che emette la fattura per un'operazione totalmente, parzialmente, oggettivamente o soggettivamente inesistente, non è punito a titolo di concorso con chi utilizza la fattura stessa nelle proprie dichiarazioni, ma è perseguito autonomamente.

Inoltre, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che la fattura falsa sia emessa, essendo irrilevante l'effettivo uso da parte del ricevente nelle proprie dichiarazioni fiscali.

La nozione di "altri documenti" va intesa come riferita a tutti i documenti a cui le norme tributarie attribuiscono valore probatorio di fatture, destinati ad attestare fatti aventi rilevanza fiscale.

## Sezione II - ANALISI DEI PROCESSI E DELLE PROCEDURE IN RELAZIONE AI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

### 2.1 Individuazione delle procedure idonee ad impedire la realizzazione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001

Il presente paragrafo è mirato a disciplinare i comportamenti che possono essere realizzati dai dipendenti di [IMAT](#) e dai [Destinatari](#) del presente [Modello](#).

Obiettivo di questo primo paragrafo della Sezione II è quello di indicare i presidi minimi dell'organizzazione aziendale volti a prevenire la commissione di ogni [Reato](#) presupposto ai sensi del D.lgs. 231/01 e, più in generale, di ogni condotta contraria ai principi di cui al presente [Modello](#) organizzativo.

A tale fine tutti i [Destinatari](#) del presente [Modello](#) sono chiamati ad osservare le regole di condotta disposte e prescritte dal [Codice Etico](#) e dal [Modello](#), onde prevenire il verificarsi di condotte illecite o negligenti dalle quali possa conseguire la responsabilità penale-amministrativa della Società.

Più specificamente, il presente paragrafo ha lo scopo di:

a) indicare i **principi procedurali** che tutti i [Destinatari](#) del presente [Modello](#) sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del [Modello](#);

b) fornire all'[Organismo di Vigilanza](#) ed ai [Responsabili delle funzioni aziendali](#), i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Le procedure di dettaglio, frutto dell'implementazione nelle operazioni quotidiane e delle altre attività svolte dalla Società, sono definite nei protocolli operativi e regolamenti interni adottati ad implementazione dei presidi indicati in questa parte del [Modello](#). Parimenti, a dimostrazione della volontà di adempiere alle previsioni di cui al D.lgs. 231/01 e s.m.i., la Società adotta un Sistema di Gestione Integrato (in particolar modo conforme all'art. 30 del D.lgs. 81/2008) che funge da sottosistema rispetto al presente [Modello](#), al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/01 e s.m.i. Il Sistema di Gestione Integrato adottato da [IMAT](#) risulta certificato da enti terzi ed indipendenti, ai sensi delle norme internazionali ISO 9001:2015 (Qualità), ISO 45001:2023 (Salute e sicurezza sul luogo di lavoro) e ISO 14001:2015 (Ambiente), SA 8000, ecc. Pertanto, la struttura gestionale adottata dalla società ambisce a soddisfare i *best standard* internazionali in ambito salute e sicurezza, che sono da intendersi integralmente richiamati all'interno del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

Tale aspetto assume una evidente importanza sotto il profilo prevenzionistico, poiché, nello specifico ambito di applicazione ivi esaminato, i reati che si intende contrastare hanno natura strettamente colposa. L'adeguato assetto organizzativo e strutturale, unitamente alla costante supervisione da parte di enti terzi certificatori, fornisce invero un importante supporto alle attività di verifica e controllo inerenti al presente Modello, corroborandone la funzione preventiva e mitigando i rischi di verifica di condotte illecite.

Con riferimento alle aree di attività sensibili al rischio di [Reato](#), la Società ha individuato i seguenti principi cardine (derivanti anche dal [Codice Etico](#)), che regolando tali attività rappresentano gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione al contrasto di eventuali condotte illecite:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni ed i compiti attribuiti e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- divieto di intraprendere alcuna operazione significativa senza preventiva autorizzazione;
- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività aziendali cosiddette sensibili, cosicché:
  - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;
  - le decisioni e le scelte operative siano sempre tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e siano sempre individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività;
  - siano garantite modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei [Reati](#);
  - siano documentate le attività di controllo e supervisione compiute su ogni qualsivoglia operazione che coinvolga l'utilizzo di risorse economiche o finanziaria, come anche sulle transazioni;
  - esistano meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione all'accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
  - sia sempre e comunque garantita la salubrità dei luoghi ove il personale della Società svolge la propria attività;
  - sia garantita, quale interesse primario di [IMAT](#), l'integrità fisica e la sicurezza delle condizioni di lavoro per tutti i soggetti afferenti alla Società;

- sia garantito il rispetto del Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/06, e delle altre normative, comprese le prescrizioni autorizzative destinate a disciplinare la gestione degli impianti e degli immobili afferenti alla Società;
- che sia garantita l'osservanza dei presidi in materia di parità di genere, secondo gli standard profilati dalla norma UNI/PdR 125:2022.

I principi e le procedure sopra descritte sono coerenti con le indicazioni fornite dalle Linee Guida emanate da Confindustria e sono ritenuti dalla Società ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal [Decreto](#). Per tale motivo, la Società ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree di attività aziendali, con speciale riguardo a quelle risultate, a seguito di [Risk Analysis](#), maggiormente sensibili.

I predetti principi costituiscono anche il riferimento sulla base del quale vengono redatte le procedure interne, in modo tale da costituire presidi idonei ad evitare la commissione di reati. Detti principi ispiratori debbono essere applicati anche nell'esercizio delle prassi operative consuetudinarie non normate da procedure o protocolli estesi per iscritto.

Quanto ai [Reati](#) in relazione ai quali, in sede di Analisi del Rischio, sia emerso un *Ipr* (Indice di Priorità del Rischio) di valore **basso**<sup>7</sup> i presidi giudicati idonei dal [CdA](#) di [IMAT](#) sono le prescrizioni del [Codice Etico](#), che costituiscono per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#) lo *standard* di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione della ogni propria attività.

Anche a tali categorie si applicano, in caso di adozione ed implementazione di procedure interne, le regole ed i principi delineati nel presente paragrafo.

Per quanto attiene alle altre categorie di [Reato](#)<sup>8</sup>, rispetto alle quali sono emersi valori di rischio "medio" o superiori, si provvede di seguito ad indicare gli ulteriori e specifici protocolli, preordinati a contrastarne il rischio di commissione.

### **2.1.1 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione**

#### **Aree di attività a rischio**

Le attività aziendali che presentano elementi di rischio e sono da regolamentare e monitorare ai fini della prevenzione degli illeciti contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, nel contesto operativo [Imat](#), sono:

- la gestione degli adempimenti amministrativi, documentali e commerciali;
- la partecipazione ad una gara indetta da un [Soggetto Pubblico](#) (es. bando per formazione o sicurezza), ovvero presentazione di istanze alla [P.A.](#) al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, etc.)

<sup>7</sup> Il riferimento è ai reati indicati nell'ultima parte del paragrafo 1.4, che rendiconta quanto espresso nella Tabella di *Risk Analysis*.

<sup>8</sup> Ossia quelle categorie di reati richiamate dal Decreto che sono risultate nella tabella complessiva di *Risk Analysis* della Società con un indice di priorità del rischio dal medio in su.

di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali) e connesse all'erogazione di denaro pubblico;

- Attività aziendali che prevedono l'accesso a sistemi informativi gestiti dalla [P.A.](#) quali ad esempio:
  - a) la partecipazione a procedure di gara (es. attività finanziate), che prevedono comunque una gestione informatica;
  - b) la presentazione in via informatica alla [P.A.](#) di istanze e documentazione di supporto, al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale e connesse all'erogazione di denaro pubblico;
  - c) rapporti con soggetti della [P.A.](#) competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati di interesse dell'azienda già trasmessi alla [P.A.](#);
- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego.

#### **Specifiche attività a rischio diretto**

- Gestione delle attività finanziarie;
- Gestione amministrativa e documentale;
- Predisposizione di istanze, partecipazione a bandi, richieste e inerenti produzioni documentali;
- Rapporti contrattuali ed eventuali collaborazioni con soggetti a partecipazione pubblica.

#### **Specifiche attività a rischio strumentale**

- Investimenti in sicurezza dei luoghi di lavoro ed ambientali;
- Investimenti di produzione;
- Ricerca ed innovazione tecnologica.
- Gestione, ricerca e selezione del personale;
- Formazione del personale.

#### **Procedure applicate**

Premesso che la gestione di taluni aspetti amministrativi e gestionali è in parte conferita, in forza di apposito Contratto di *Service*, alla società Capogruppo, ossia [MRC Holding](#), [IMAT](#) supervisiona costantemente le attività regolate dalla presente sezione della Parte Speciale, e impone al proprio personale la massima osservanza dei principi operativi ivi descritti.

Ai fini della prevenzione della categoria di detti [Reati](#) devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle [Regole e Principi](#) già contenuti nel [Codice Etico](#) e nella [Parte Generale](#) del presente [Modello](#):

- divieto di tenere comportamenti che integrino i reati in tema di erogazioni pubbliche e diffusione dello stesso verso tutti i dipendenti;
- rispetto della *Policy* anticorruzione adottata a livello di Gruppo, che regola in via specifica i rapporti con la [P.A.](#), al fine di evitare fenomeni di corruzione o comportamenti che possano potenzialmente qualificarsi come tentativi di corruzione (proposta corruttiva o istigazione alla corruzione);
- vaglia tecnico ed economico e studi analitici vengono effettuati in occasione della valutazione dei bandi per l'accesso a strumenti Pubblici di supporto economico all'impresa. Ogni operazione viene accuratamente valutata tramite il supporto di società terze di consulenza e il vertice amministrativo deve esprimere il proprio consenso all'operazione in maniera chiara e adeguatamente motivata;
- verifica costante circa la genuinità dei dati che confluiscono nella documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento di eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti concessi da qualsivoglia ente di natura pubblica o afferente alla Pubblica Amministrazione, attuata dall'area interna Amministrazione Controllo e Finanza. La documentazione è altresì sottoposta al vaglio esterno, presso una Società terza di consulenza, che monitora la gestione amministrativa e documentale dei progetti. La Società prevede l'esecuzione di controlli preliminari alla esposizione in bilancio delle agevolazioni fiscali correlati ai progetti con adesione, quali l'attività di perizia affidata a consulenti tecnici terzi (ove necessario) e il controllo contabile ad opera di uno studio di professionisti in materia fiscale;
- separazione funzionale tra chi gestisce le attività realizzative e chi presenta la documentazione di avanzamento funzionale all'ottenimento dell'erogazione pubblica. La documentazione è gestita dal [Responsabile](#) incaricato con supervisione del [General Manager](#);
- attività di controllo gerarchico e approvazione formale della documentazione da presentare (in relazione sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici economici e professionali della [Società](#) che presenta il progetto) ai fini dell'ottenimento e dell'impiego dell'erogazione pubblica. La documentazione è firmata dal [General Manager](#);
- programmazione di attività di informazione e formazione periodica dei [Dipendenti](#) sulle modalità realizzative dei reati in parola;
- pubblicità verso l'esterno delle procure attribuite per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra e verifica del rispetto delle stesse da parte dei [Destinatari](#);
- esclusione esplicita, nel [Codice etico](#), della "richiesta di denaro o altra utilità a terzi".

[IMAT](#) supervisiona il rischio-reato correlato alla categoria di illeciti presupposto.

Quanto alle attività a rischio esternalizzate è stato stipulato un apposito contratto di Corporate Services, prima della sottoscrizione del quale è stato valutato come idoneo alla prevenzione dei Reati societari il Modello adottato dalla società *Provider*. Inoltre, il personale afferente a [MRC Holding](#) è tenuto al rispetto del Modello della Società, allorché operi per conto della stessa.

Per quanto afferisce alla gestione del rischio strumentale correlato alle attività di ricerca e selezione del personale, si richiama integralmente quanto disposto nel successivo paragrafo.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'[OdV](#) verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze rispetto al mancato rispetto delle procedure ed i controlli preventivi sopra esposti. L'[OdV](#) svolge verifiche periodiche in merito ai contributi ed alle agevolazioni di fonte pubblica richiesti o conseguiti dalla Società, così come sulla documentazione afferente ad ogni altro rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

## **2.1.2 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati contro la Pubblica Amministrazione**

### **Aree a rischio diretto**

- Partecipazione a procedure per l'ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della [P.A.](#);
- Gestione di pratiche correlate alla concessione di crediti d'imposta, contributi, sovvenzioni, finanziamenti o qualsivoglia altra forma di beneficio di natura pubblica;
- Gestione del rapporto con Autorità pubbliche di controllo, quali, ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL.

### **Aree a rischio strumentale**

- Ricerca, selezione ed assunzione del personale;
- Gestione e predisposizione di offerte commerciali c.d. non standard che comportino profili di customizzazione;
- Attività di Marketing e di sponsorizzazione.

### **Procedure applicate**

Con riguardo alla presente categoria di reati è necessario ricordare il presidio fondamentale sui rapporti con soggetti esterni all'ente: in ogni caso la [Società](#) impone contrattualmente il rispetto delle leggi e dei principi contenuti nel [Codice Etico](#) e nel [Modello Organizzativo](#) nonché nella [Policy anticorruzione](#).

Nel caso specifico dei [Fornitori](#), [Partner commerciali](#) e [Consulenti](#), la [Società](#) si avvale

sempre di procedure di controllo sull'esistenza giuridica del soggetto esterno e sulle sue principali caratteristiche, finalizzata a stabilire le regole e le responsabilità delle funzioni interne ed esternalizzate coinvolte nella procedura di inserimento dei fornitori ed in ogni variazione.

Le informazioni richieste all'atto dell'inserimento o della variazione del [Fornitore](#) sono incrociate con gli ordini effettivamente ricevuti e con le altre informazioni pervenute dal [Plant manager](#) e dal responsabile del [Sistema Qualità](#) coadiuvato dal [Responsabile Corporate Acquisti](#) per l'attività di registrazione amministrativa e contabile.

Di conseguenza, consentono la verifica di eventuali segnali d'allarme come di seguito indicati.

I c.d. segnali di allarme, ossia degli indici di mancata congruità quali – sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – possono essere l'inadeguatezza del capitale sociale del fornitore rispetto al bene/servizio reso, il sottodimensionamento della struttura aziendale del medesimo, cambiamenti di sede sociale o operativa, l'eccessiva differenza di prezzo rispetto a forniture consimili, l'eccezionalità dell'operazione economica, l'inadeguatezza o la lacunosità delle informazioni ricevute, etc. (si vedano anche gli indici contenuti nelle indicazioni emanate dall'UIF, in materia di frode all'i.v.a. ed obblighi antiriciclaggio).

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative per questa categoria di [Reati](#) da parte dei [Fornitori](#) saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

Al fine di effettuare il controllo di affidabilità per l'accreditamento dei fornitori significativi, il [Responsabile Corporate Acquisti](#) ed il [Plant manager](#) di [IMAT](#), per i contratti definiti a livello "locale", richiedono ai Fornitori il rilascio di idonee certificazioni.

Con riguardo al potenziale impiego di personale costituente indebito corrispettivo a pubblico ufficiale, viene applicata la seguente procedura.

[IMAT](#), a mezzo del [Plant manager](#), manifesta l'esigenza di nuovo personale. Le attività successive di scelta e di selezione del personale sono gestite dal Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione.

Il [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) verifica i dati personali e i documenti del candidato, anche se scelto dal [CdA](#), in sede di assunzione, e mantiene accuratamente traccia della documentazione comprovante i criteri di scelta ed ogni altra informazione necessaria all'assunzione, anche temporanea. Inoltre, il [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) deve immediatamente segnalare al [General Manager](#) ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione. Il [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) segnala eventuali anomalie rilevanti nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. Lo stesso [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) è tenuto ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui [Dipendenti](#) della [Società](#).

Il [General Manager](#) segnala eventuali anomalie rilevanti nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. Lo stesso [General Manager](#) è tenuto ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della [Società](#).

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative per questa categoria di [Reati](#) da parte dei [Fornitori](#) saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'[OdV](#) verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare le eventuali inadempienze.

### **2.1.3 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati di falso, contro l'industria e il commercio ed i delitti in materia di diritto d'autore**

#### **Aree di attività a rischio**

Tra le specifiche attività di rischio rientrano quelle correlate a:

- Studio e analisi di progetto, prototipizzazione, sviluppo e realizzazioni stampi di nuovi prodotti;
- Acquisizione e gestione di Marchi, Brevetti, Disegni e Modelli e altri titoli di proprietà industriale;
- Rispetto dei titoli di proprietà industriale di terzi e del disegno industriale in genere;
- Acquisto e vendita di beni o servizi.

#### **Procedure applicate**

La Società provvede a registrare, previo adeguato controllo, tutti i propri brevetti, seguendo le pratiche amministrative e le norme di legge che regolano il settore (Codice della Proprietà Industriale D.lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30).

La Società utilizza il marchio registrato eventualmente fornito da clienti nel pieno rispetto del diritto di proprietà industriale e di ogni normativa vigente a livello comunitario ed internazionale.

La Società verifica sempre il corretto utilizzo del marchio, che deve essere stampato, con apposito procedimento, sui prodotti, secondo regole all'uopo predeterminate.

Per la tutela in genere dei segni distintivi, MRC IMAT si è dotata di idonee e specifiche Procedure volte ad abbattere ogni potenziale rischio e, quindi, atte a garantire il rispetto delle normative nazionali, degli accordi internazionali e degli impegni contrattuali.

Nello sviluppo del prodotto viene assicurata, dal punto di vista tecnico, l'originalità dei prodotti disegnati, progettati, realizzati e commercializzati, previ adeguati studi e verifiche su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi, intesi a prevenire ogni forma di eventuale plagio.

Buona parte dell'attività produttiva attuata dalla società prevede la realizzazione di

componentistica per conto terzi, in applicazione di disegni industriali predisposte dalle società committenti, che vengono successivamente affinati ed adeguati alla produzione dalla Società. La Società garantisce l'adeguato trattamento e la massima osservanza dei titoli di proprietà industriali delle società terze.

La Società, pertanto, struttura le proprie attività secondo i seguenti principi e le seguenti azioni:

- Definizione di un sistema di procure ed incarichi per la gestione dei brevetti e dei marchi;
- Gestione del *portfolio* delle proprietà industriali in coerenza con la legge;
- Garanzia della coerenza tra gli elementi distintivi di prodotto regolati ai sensi delle proprietà intellettuali e le fasi di produzione, imballo e vendita dei prodotti offerti alle società clienti;
- Sviluppo ed implementazione di uno specifico processo di gestione dei reclami;
- Attuazione di specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie, in qualsiasi maniera vincolati, al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- Verifiche in merito alla qualità e quantità del prodotto da consegnare al cliente, prima della spedizione;
- Archiviazione e conservazione della documentazione inerente ai prodotti;
- Previsione di verifiche preliminari in fase di progettazione e disegno dei prodotti, attese a prevenire la violazione di brevetti di titolarità di terzi.

La Società, in capo ad ogni soggetto operante al proprio interno, pone i seguenti divieti di ordine generale:

- è fatto divieto di utilizzare segreti aziendali altrui;
- è fatto divieto di utilizzare *software* in assenza del conseguimento della relativa licenza;
- di adottare condotte in mala fede e/o a detrimenti delle controparti contrattuali, ovvero che possano alterare illecitamente la concorrenza o il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società terze;
- porre in essere condotte fraudolente nella fase di commercializzazione del prodotto;
- operare sviamento di clientela;
- riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi;
- fare uso, in ambito industriale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli soggetti alla altrui proprietà intellettuale;
- acquisire od introdurre all'interno del territorio dello stato prodotti recanti marchi o elementi contraddistintivi di prodotto contraffatti.

Qualunque soggetto interno alla Società che si dovesse rendere responsabile di condotte realizzate in violazione dei suesposti divieti, soggiace all'applicazione di sanzioni disciplinari, definite entro i limiti disposti dalla contrattualistica nazionale.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV verifica periodicamente la corretta implementazione delle attività di cui sopra e provvede a segnalare all'Organo Amministrativo le eventuali inadempienze.

#### **2.1.4 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati societari**

##### **Aree di attività a rischio diretto**

- Area Amministrativa e Finanziaria;
- Contabilità.

##### **Aree di attività a rischio strumentale**

- Gestione Acquisti e Vendite;
- Gestione Commerciale e Marketing.

##### **Premesse**

Le attività di amministrazione, gestione della contabilità, controllo di gestione e finanza della [Società](#) possono concorrere nella realizzazione dei [Reati](#) societari.

All'esito dell'analisi dei rischi [IMAT](#) è risultata sensibile, con riferimento alla categoria dei reati societari, solo per i reati di false comunicazioni sociali *ex* artt. 2621, 2621 bis c.c. e 2622 c.c. e per i reati di impedito controllo con un indice di rischio basso e per il reato di corruzione tra privati con un indice di commissione medio.

Le *macro* attività che [IMAT](#), ha individuato al proprio interno come [Aree Sensibili](#), sono le seguenti:

- tenuta della contabilità e inserimento dei dati di contabilità nei sistemi informatici di supporto;
- gestione dei flussi finanziari;
- redazione ed esposizione del bilancio e degli altri documenti contabili;
- collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie;
- gestione dei rapporti con il [Collegio Sindacale](#).

##### **Procedure applicate**

Le attività di amministrazione, attività fiscale, controllo di gestione, finanza della [Società](#) sono gestite direttamente da [IMAT](#). Di seguito si espongono i principi applicati idonei a prevenire la commissione dei [Reati](#) societari.

- l'Organo Amministrativo cura la predisposizione ed il mantenimento nel tempo di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, ciò anche al fine di rilevare tempestivamente eventuali campanelli d'allarme circa l'insorgenza di possibili crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. Nel caso tale evenienza dovesse verificarsi, l'Organo Amministrativo si attiva senza indugio ai fini dell'adozione e dell'attuazione del più adeguato strumento previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il contestuale recupero della continuità aziendale;
- il Revisore Legale verifica, a sua volta, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'ente risulti costantemente adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa, allo scopo di rilevare tempestivamente avvisaglie di una possibile crisi dell'impresa o della perdita della continuità aziendale. Il medesimo, ove necessario, sollecita l'Organo Amministrativo ad attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione del più adeguato strumento previsto dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- la Società impone il rigoroso rispetto del principio di separazione delle funzioni nell'iter di fatturazione, che prevede una marcata differenziazione tra i soggetti che curano la fase di raccolta degli ordini e intrattengono il rapporto con il cliente, coloro che predispongono la documentazione contabile ed i responsabili che svolgono controlli amministrativi e contabili sulla regolarità e la coerenza delle fatture predisposte;
- ai fini di una corretta redazione del bilancio ed al fine di prevenire false comunicazioni sociali la società provvede ad erogare attività di formazione rivolta a tutti i dipendenti della società che, a qualunque titolo, partecipano alla funzione amministrativa contabile circa i principi etici, i presidi posti nel presente [Modello](#), gli elementi di contabilità industriale, le regole di contabilità adottate, nonché sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria;
- la Società, per quanto di propria competenza, ha conferito l'incarico di fornire supporto negli aspetti gestionali, contabili ed amministrativi ad uno studio professionale esterno, munito di nozioni avanzate e specialistiche in materia di predisposizione della documentazione afferente al bilancio ed alla situazione patrimoniale. Il personale che, a qualunque titolo, concorre nella gestione degli aspetti contabili e opera nell'ambito delle comunicazioni sociali è regolarmente formato e competente nell'esecuzione delle proprie funzioni. Il livello formativo ricomprende i principi etici, le procedure, i presidi posti nel presente [Modello](#), gli elementi di contabilità e le regole di contabilità adottate;
- come sopra anticipato, il bilancio è predisposto con l'assistenza di uno studio professionale, condividendo ogni fase della formazione con il [Consiglio di Amministrazione](#) (CdA). Il bilancio civilistico, prima della sua approvazione, è

sempre condiviso con i membri del [CdA](#) della Società, che lo hanno tempestivamente a propria disposizione;

- la Società monitora strettamente, a cura dell'ufficio interno adibito agli aspetti amministrativi e contabili, nonché tramite il supporto dei consulenti esterni, ogni scadenza prevista ai sensi di legge ai fini della pubblicazione delle comunicazioni sociali. Ogni eventuale ritardo od omissione viene prontamente segnalato, preso in carico e rimediato;
- ai fini della prevenzione dei reati c.d. societari, ove i soggetti attivi possono essere solo "amministratori, direttori generali, liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza" devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole ed ai principi Generali già contenuti nella [Parte Prima](#) e [Seconda](#) del presente [Modello](#) nonché nel [Codice Etico](#) della [Società](#);
- i dati contabili che servono per la stesura del bilancio sono principalmente forniti dall'amministrazione e sempre condivisi con l'organo amministrativo;
- è previsto in [IMAT](#) un flusso continuo di informazioni tra il [Responsabile Account, Finance & Control](#) e l'[Organo amministrativo](#), il [Collegio Sindacale](#);
- verranno programmati uno o più incontri tra l'[OdV](#) ed il [Responsabile Account, Finance & Control amministrativo](#), focalizzati sul bilancio, con eventuali approfondimenti ed analisi documentali di fattispecie di particolare rilievo e complessità presenti nella bozza (di bilancio) predisposta;
- almeno una volta all'anno, in prossimità della riunione del [CdA](#), si terrà un incontro tra [OdV](#) e [Collegio Sindacale](#) avente per oggetto il bilancio (con relativa nota integrativa), con redazione del relativo verbale;
- vengono previste riunioni periodiche tra il [Collegio Sindacale](#) e l'[OdV](#) anche per verificare il rispetto della disciplina prevista in tema di normativa societaria, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
- sono previste procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- la società prevede un sistema di poteri di firma ed autorizzazioni per eseguire operazioni sui conti correnti bancari societari;
- è prevista almeno una riunione tra il [Collegio Sindacale](#) l'[OdV](#) prima della riunione del [Consiglio di Amministrazione](#) indetta per l'approvazione del bilancio;
- è previsto lo svolgimento di uno o più incontri dell'[OdV](#) con il [Responsabile Account Finance & Control](#) di [IMAT](#). L'[OdV](#) inoltre propizia i rapporti con il [Collegio sindacale](#).

Nella **negoziazione e stipula di contratti attivi**, sono adottati e attuati i seguenti strumenti

normativi e organizzativi:

- le politiche commerciali sono stabilite dagli amministratori della società, in coordinamento con la funzione adibita al supporto;
- la formazione dei prezzi avviene sulla base di listini pubblicati (come per tutte le società del settore) e sulla decisione di livelli massimi di sconto applicabili. La variazione di detti livelli viene rivista costantemente sulla base degli andamenti dei prezzi internazionali della materia prima. Eventuali sconti applicati o trattamenti maggiormente favorevoli nei confronti di una terza parte, qualora siano di elevata rilevanza, deve trovare espressa giustificazione ed essere avallato dal Presidente del [Consiglio di Amministrazione](#);
- i contratti con la clientela sono curati dalla Funzione Corporate legale ed avvengono sulla base di standard contrattuali (condizioni generali) della società [IMAT](#);
- nell'ambito dell'approvvigionamento di beni sono previste le seguenti procedure di autorizzazione delle Richieste di Acquisto ("RDA"). Per ogni RDA avanzata, escluso l'acquisto di materia prima, da una funzione aziendale di [IMAT](#), dopo l'approvazione a procedere da parte del Datore di Lavoro, la Funzione Corporate Acquisti richiede tre offerte a possibili fornitori sulla base delle specifiche/capitolato oggetto della RDA. Le offerte, laddove necessario, sono valutate anche dalle strutture tecniche richiedenti. L'ordine, dopo trattativa con i potenziali fornitori, viene assegnato sulla base della migliore convenienza tecnico economica e con confronto tra Funzione Corporate Acquisti e richiedente;
- i contratti con i fornitori sono redatti sulla base di uno *standard* predisposto dalla Funzione Corporate legale e approvato dall'amministratore (Datore di Lavoro) di [IMAT](#). Nel caso invece di acquisto di materia prima la competenza è esclusivamente del Consiglio di Amministrazione del Beneficiario, coadiuvato dalle Funzioni commerciali competenti del Beneficiario.

Tutte le attività sensibili, in ogni caso devono essere svolte conformandosi alla leggi vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del [Codice Etico](#), ai principi generali di comportamento enucleati sia nella [Parte Generale](#) che nella [Parte Speciale](#) del presente [Modello](#), nonché ai protocolli di cui sopra (ed alle ulteriori procedure organizzative esistenti) a presidio dei rischi-reato identificati. In ogni caso sono rispettate tutte le prescrizioni dettate dal Manuale qualità certificato ai sensi della normativa tecnica ISO 9001 in vigore.

Inoltre, i dipendenti di [IMAT](#) che – a qualsiasi titolo - concorrono alla realizzazione della valutazione ed alla redazione dei documenti societari devono sempre:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria

della società;

- osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della [Società](#) e degli [Organi Sociali](#), garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

### **Presidi in materia di “Corruzione tra privati” e “Istigazione alla corruzione”**

Il [Gruppo Marcegaglia](#) ha adottato una specifica [Policy anticorruzione](#), allegata al presente [Modello](#), in ottica di costante miglioramento delle proprie attività poste a prevenzione dei rischi di corruzione e, più in generale, per la tutela della trasparenza. La [Policy anticorruzione](#) si ispira ai best standard esistenti (e.g. ISO 37001:2016).

Detta [Policy](#) rappresenta lo strumento principe che [Imat](#) utilizza per contrastare i fenomeni corruttivi, anche nei rapporti tra enti privati.

In generale la [Società](#) al fine di affrontare il rischio di corruzione e concussione – anche tra privati – anche nella forma del tentativo, prevede:

- compartecipazione di più soggetti nell'attività prodromica all'instaurazione di un rapporto commerciale e segregazione delle afferenti funzioni (fase di trattativa, programmazione della produzione, stipulazione accordo);
- attuazione di studi e verifiche di fattibilità preliminari all'accordo commerciale, con assistenza tecnica da parte dell'area dedicata alla programmazione ed agli aspetti tecnici;
- instaurazione di rapporti con fornitori selezionati rigorosamente tra soggetti attendibili e consolidati, che garantiscano l'affidabilità ed il rispetto degli obblighi di natura contributiva, retributiva, assicurativa, previdenziale, tributaria e fiscale, oltre a garantire gli standard qualitativi delle materie prime e negli strumenti/macchinari di lavoro approvvigionati;
- la selezione dei fornitori deve seguire rigorosamente le procedure definite a tale scopo all'interno del Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della normativa internazionale ISO 9001;
- il divieto di consegnare o accettare somme di denaro o altre utilità economiche da rappresentanti commerciali afferenti ad imprese terze o da intermediari/agenti commerciali/promotori;
- il divieto di dare o accettare tangenti;
- l'obbligo di disporre di adeguati sistemi e controlli per il *reporting*;
- meccanismi di controllo dei pagamenti a più livelli autorizzativi;
- l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti in favore di terzi;

- il divieto di fornire omaggi e *benefits* a terzi;
- controllo della documentazione aziendale con particolare riguardo delle fatture passive;
- controllo dei collaboratori esterni (agenti) e della congruità delle provvigioni pagate rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento;
- la registrazione e la conservazione di tutte le spese sostenute per i clienti, in modo che possano essere successivamente oggetto di verifica;
- la formazione continua del personale sul [Codice Etico](#).

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'[Organismo di Vigilanza](#) vigila sul rispetto delle procedure menzionate nel [Modello](#) in questa [Parte Speciale](#), nonché il rispetto delle altre procedure operative eventualmente applicate.

L'[OdV](#) vigila, altresì, sull'osservanza delle procedure che regolano la gestione contabile e la predisposizione del bilancio, nonché su quella che disciplina gli aspetti anticorruzione.

### **2.1.5 Procedura idonea a prevenire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25 *quinquies* D.lgs. 231/2001)**

#### **Area di rischio**

- Gestione del personale dipendente;
- impiego di personale alle dipendenze di terzi;
- rapporti commerciali e di collaborazione con terze parti.

#### **Responsabilità**

La responsabilità di controllare il rispetto delle disposizioni interne relative alle condizioni di lavoro e delle forme di collaborazione è affidata al:

- Datore di Lavoro nominato;
- *Corporate* Risorse Umane & Organizzazione;
- responsabile del sistema integrato qualità e sicurezza.

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del [Codice Etico](#) adottato dalla [Società](#) è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, o anche attivando l'[OdV](#) mediante la mail reperibile sul sito dell'organizzazione, nello spazio riservato al [Codice Etico](#) ed al [Modello Organizzativo](#) ex [D.lgs. 231/2001](#).

#### **Procedure**

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *ex* art. 603 bis c.p., come da ultimo novellato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 199/2016, non è stato ritenuto sensibile per la realtà di [IMAT](#). Tuttavia, in ottica preventiva, si ritiene comunque preferibile

adottare presidi volti a scongiurare qualunque rischio di commissione di tale illecito.

Dall'analisi della norma, per la quale si rimanda a quanto, è evidente che assumono particolare rilevanza i cd. Indici di sfruttamento del personale, come analiticamente descritti dalla norma. La Società si impegna, quindi, a porre in essere le attività di controllo necessarie a prevenire l'instaurazione di modalità di trattamento del personale dipendente che possano assumere carattere di vessatorietà e/o sfruttamento.

Ai fini della definizione del concetto di sfruttamento, infatti, il legislatore ha individuato specifici elementi di fattispecie, così dando luogo ad una tipizzazione degli "indici di sfruttamento", che sono relativi:

- al mancato rispetto di quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- alla corresponsione di retribuzioni comunque sproporzionate rispetto al lavoro prestato;
- alla violazione delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla reiterata violazione di norme relative al rapporto di lavoro (orario di lavoro, ore di riposo, ferie, etc.).

Al fine di prevenire la verifica delle suesposte condotte illecite, presso [IMAT](#) è imposta l'osservanza di specifiche procedure volte a regolare l'assunzione di nuovo personale nel pieno rispetto della legge (gestione nuove assunzioni), già descritta nell'ambito dei presidi predisposti dalla Società nella sezione dedicata ai protocolli atti a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

È doveroso evidenziare che [IMAT](#) impone ad eventuali intermediari ed agenzie che somministrano personale in suo favore la garanzia della regolarità documentale, fiscale e previdenziale da questi riconosciuta nei confronti del personale destinato ad essere impiegato all'interno di strutture e locali afferenti alla Società, nonché della relativa contrattualizzazione. La Società impone ai soggetti terzi il massimo rispetto del [Codice Etico](#) e del [Modello](#) organizzativo 231 di [IMAT](#), e predispone controlli documentali, al fine di garantire il rispetto degli standard che la Società esige siano sempre applicati nella gestione delle risorse umane.

Inoltre, l'organizzazione ha adottato un [Codice etico](#) ex [D.lgs. 231/2001](#) che vincola il rispetto sostanziale di lavoratori e lavoratrici e disciplina le condizioni di lavoro e vieta ogni forma di sfruttamento delle persone e del lavoro. Il [Codice etico](#) prevede, inoltre, che [IMAT](#) si impegni a tutelare l'integrità morale dei [Destinatari](#), offrendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

La [Società](#) ([Codice Etico](#)) pone come primo obiettivo la garanzia della salubrità dei luoghi di lavoro e la sicurezza nello svolgimento di ogni attività.

Particolare attenzione deve essere adoperata per l'utilizzo degli strumenti di lavoro, per cui è fatto obbligo al personale di rispettare scrupolosamente le procedure all'uopo adottate, ed

è severamente vietato utilizzare tali strumenti in modo da mettere in pericolo l'incolumità propria e quella del personale coinvolto. Utilizzi impropri dovuti a distrazione o a volontaria inosservanza di dette procedure dovranno essere prontamente segnalati all'organo preposto al controllo sulla sicurezza, e dovranno essere messe in atto puntuali misure correttive circa il rispetto delle stesse.

[IMAT](#) non impiega alcuna forma di lavoro forzato, lavoro obbligatorio, lavoro minorile ovvero non impiega persone di età inferiore a quella stabilita per l'avviamento al lavoro dalle normative del luogo in cui la prestazione lavorativa è eseguita e, in ogni caso, di età inferiore ai quindici anni, fatte salve eccezioni espressamente previste da Convenzioni Internazionali e dalla legislazione locale. La [Società](#) si impegna a non instaurare o mantenere rapporti d'affari con fornitori che impieghino lavoro minorile o presentino ambienti lavorativi insalubri od incompatibili con le disposizioni normative di cui al D.lgs. 81/08.

[IMAT](#) inoltre esige che i propri fornitori si astengano da qualsiasi forma di traffico di esseri umani e schiavitù moderna e rispettino tutte le normative ad oggi in vigore a livello nazionale ed internazionale e supportino tutti gli adempimenti al riguardo, con particolare riferimento alla normativa inglese denominata UK Modern Slavery Act del 2015 che sanziona i reati di "schiavitù, servitù e lavoro forzato o obbligato" e "tratta di esseri umani".

La violazione delle disposizioni di cui alle precitate normative da parte del fornitore sarà considerata motivo di risoluzione di ogni contratto in essere con [IMAT](#).

La [Società](#) attua specifici controlli in caso di indici di rischio maggiore nei confronti dei fornitori che operano in specifiche aree geografiche o applicano particolari politiche di prezzo.

Il [Codice Etico](#) ed il [Modello Organizzativo](#) ex [D.lgs. 231/2001](#) vengono diffusi e resi conoscibili ai terzi secondo le modalità previste nel [Modello](#) stesso. Le terzi parti che hanno rapporti commerciali con la [Società](#), al fine di impedire la realizzazione del reato in parola, rilasceranno apposita dichiarazione di rispetto di quanto previsto dal [Codice Etico](#) e dal [Modello](#) in relazione al presente reato. Inoltre, in relazione al proprio personale dipendente, rilasceranno a richiesta di [IMAT](#), il [Documento Unico di Regolarità Contributiva](#) ([DURC](#)).

Nel caso di violazione di quanto previsto nel presente paragrafo la [Società](#) si riserva di intraprendere nei confronti delle proprie controparti sanzioni come la risoluzione del contratto in essere tra le parti.

La [Società](#), inoltre, al fine di impedire la commissione del [Reato](#) in parola, oltre ad osservare quanto disposto sul tema dal [Codice Etico](#) adottato, garantisce:

1. che la retribuzione dei dipendenti sia erogata in conformità ai Contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ed in ogni caso in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestata dal personale dipendente della [Società](#);
2. che sia rispettata la normativa in relazione all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. applicazione ed osservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di

lavoro. Sul punto si richiamano le procedure previste per evitare la commissione dei reati *ex art. 25 septies* D.lgs. 231/2001, idonee ad evitare la consumazione dell'illecito qui in esame;

4. [IMAT](#) vieta ogni condizione di lavoro, metodo di sorveglianza degradanti;
5. In sede di ricerca od assunzione di personale la Società svolge adeguate verifiche, documentali (regolare permesso di soggiorno, idoneità al lavoro, ecc.) e sostanziali, al fine di garantire il riconoscimento al personale delle prerogative contrattuali spettanti a ciascun dipendente.

### **Gli strumenti di segnalazione *whistleblowing* a disposizione dei lavoratori**

La Società ha adottato canali interni di segnalazione c.d. *whistleblowing*, conformi al D.lgs. 24/2023, che rappresentano un solido presidio avverso le violazioni dei diritti dei lavoratori. Per tale ragione, gli strumenti di segnalazione vengono posti in evidenza anche nella presente Sezione di Parte Speciale.

Chiunque rilevi condizioni o rapporti di lavoro irrispettosi delle persone e del [Codice Etico](#) adottato dalla Società è tenuto a segnalarlo alle figure responsabili sopra indicate, ovvero a inoltrare una segnalazione tramite i canali interni *whistleblowing* implementati ai sensi del [Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24](#), o anche avvertendo l'OdV mediante l'inoltro di una comunicazione presso l'apposito indirizzo e-mail reperibile sul sito internet dell'organizzazione, nello spazio riservato al Modello Organizzativo *ex* D.lgs. 231/2001, ovvero nella Parte Generale del presente Modello.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'[OdV](#) esamina periodicamente la correttezza delle verifiche documentali attuate dalla Società, e svolge altresì verifiche contrattuali a campione per accertare il corretto trattamento dei lavoratori e l'osservanza dei diritti dei medesimi. L'[OdV](#) provvede a segnalare le eventuali inadempienze alla funzione *Corporate* Risorse Umane e organizzazione ovvero al personale incaricato di gestire gli aspetti di Gestione del personale.

#### **2.1.6 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

Questa categoria di reati è risultata sensibile per l'attività svolta da [IMAT](#).

Pertanto, è necessario apprestare ogni **sforzo** che risulti **idoneo** ad **eliminare** o, ove ciò risulti impossibile, a **ridurre** il più possibile il **rischio di infortunio** o di **malattia professionale** di ogni persona che operi nei luoghi in cui la medesima svolge le proprie attività.

Premesso che [IMAT](#) si impegna costantemente ad evitare lesioni cagionate ai propri collaboratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, si aggiorna in tema di sicurezza e svolge ogni attività ritenuta idonea a diminuire il rischio di accadimento di infortuni, nel prosieguo, il [Modello](#) intende armonizzare ed integrare le misure idonee allo svolgimento sicuro di tutte le attività della [Società](#).

I delitti di cui alla presente parte speciale, a differenza degli altri originariamente previsti dal [Decreto Legislativo n. 231/2001](#) non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, la società non vuole la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme e/o regolamenti), non certo dalla volontà di cagionare quell'evento.

La presente sezione della Parte Speciale ha lo scopo di prevenire la verifica di questa particolare tipologia di reati colposi, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirano all'assunzione di tutti i rimedi e di tutte le disposizioni imposte dalla legge per la piena tutela della sicurezza del lavoro, e la riduzione ai minimi termini del rischio che si possano manifestare omissioni o carenze in questo ambito di attività. Lo scopo del [Modello](#) è altresì quello di garantire che la Società devolva sempre e costantemente un adeguato ammontare di risorse economiche, tempo ed energie, al fine di mantenere i livelli dei presidi di sicurezza adeguati rispetto agli standard tecnici impiegati nel settore in cui la medesima opera.

La presente sezione di Parte Speciale persegue, quindi, differenti finalità, tutte organicamente strumentali alla tutela della sicurezza di seguito elencate:

- 1) definire la struttura organizzativa dei soggetti aziendali dedicati alla cura della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 2) dettare principi di condotta generali, per tutti i [Destinatari](#) del [Modello](#), per i soggetti che ricoprono ruoli attivi nella gestione della sicurezza del lavoro per tutte le attività aziendali volte agli adempimenti richiesti, in tema di sicurezza del lavoro, dal Testo Unico Sicurezza (D.lgs. 81/2008);
- 3) favorire tutte le verifiche relative alla continuativa valutazione dei rischi intrinseci nell'attività aziendale;
- 4) favorire le attività volte al costante adeguamento ed aggiornamento delle misure e degli strumenti della tutela aziendale della sicurezza e della salute del lavoro, anche con riferimento alle novità legislative;
- 5) verificare ed eventualmente integrare le procedure interne già implementate ed idonee alla prevenzione dei [Reati](#) in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del [Decreto](#). Tutte le attività già svolte in materia di gestione della sicurezza dall'organizzazione aziendale sono state armonizzate ed allineate con quanto previsto dal [D.lgs. n. 231/2001](#);
- 6) coordinare il flusso informativo tra vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del [Decreto](#), nonché dalle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti in questione sono il [RSPP](#), che effettuerà un controllo tecnico-operativo di primo grado, il [Datore di Lavoro](#), i nominati dirigenti per la sicurezza e l'[Organismo di Vigilanza](#), incaricati del controllo di secondo livello

sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del [D.lgs. n. 231/2001](#);

- 7) imporre un regolare controllo circa l'adeguatezza e la proporzionalità delle risorse economiche devolute dalla Società al fine di fare fronte alle esigenze di sicurezza tipiche dell'attività esercitata.

In particolare, nel perseguire le dette finalità e nel dettare i principi della presente [Parte speciale](#), la [Società](#) adempie agli obblighi giuridici in relazione:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge;
- b) all'adozione di un sistema di gestione della sicurezza ai sensi dello standard internazionale ISO 45001;
- c) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- d) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- f) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il [Modello](#) comprende, inoltre l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

Il proposito della Società, nell'adottare la presente sezione di Parte Speciale, è di dettare le regole fondamentali del sistema organizzativo con cui mira a gestire la sicurezza nell'ambito della sua attività aziendale, mantenendo un approccio non solo normativo, ma anche esecutivo e dinamico. In altri termini, con l'adozione della presente Parte Speciale la Società intende monitorare la continua evoluzione dell'organizzazione aziendale e della normativa vigente, predisponendo una costante verifica dell'adeguatezza delle misure in essere e delle risorse all'uopo devolute, nonché il miglioramento continuo dell'assetto preventivo in ambito sicurezza.

La società si dota di un **Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)**, ed è munita della certificazione ISO 45001, attestata da un soggetto terzo certificatore. Vengono quindi esperiti regolarmente audit periodici atti ad accertare l'idoneità dei presidi interni in materia di salute e sicurezza.

### **Aree di attività soggette a rischio**

Sulla scorta di quanto previsto dalle [Linee Guida di Confindustria](#), si deve precisare che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non possono prescindere da una preliminare attività di [Risk Assessment](#) finalizzata ad individuare i rischi di commissione dei [Reati](#) ed a valutare il sistema già esistente di controllo interno e la relativa capacità di mitigazione dei

rischi identificati.

Le [Linee Guida di Confindustria](#) evidenziano che non può essere escluso aprioristicamente alcun ambito di attività in quanto i reati in esame possono in linea teorica riguardare tutte le componenti aziendali.

Quanto all'area della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il [Modello organizzativo](#) fa riferimento al sistema ed alle procedure interne all'ente volte a disciplinare l'analisi dei rischi, le misure di protezione e l'informazione e formazione dei lavoratori.

Per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi specifici potenziali, sulla base delle già citate [Linee Guida di Confindustria](#), **l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi** effettuata dall'azienda in ogni singolo stabilimento (*IMAT 1 e IMAT 2*) e nel Laboratorio di [IMAT](#) in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Testo Unico Sicurezza.

Al fine di predisporre le Procedure per la categoria dei reati in esame, la [Società](#) ha pertanto preso in considerazione il Documento di Valutazione dei rischi, redatto per ogni singolo stabilimento (*IMAT 1 e IMAT 2*) e per il Laboratorio, adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008 e nel prosieguo definito solo "[DVR](#)".

Nei [DVR](#) elaborati in particolare sono stati presi in considerazione i seguenti rischi:

#### **Stabilimento IMAT 1**

- rischio da agenti chimici;
- rischio da esposizione a sostanze e miscele pericolose aerodisperse;
- rischio vibrazioni;
- rischi da campi elettromagnetici;
- rischio rumore;
- rischi da microclima termico;
- rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- rischi da movimenti ripetuti agli arti Superiori;
- rischi da radiazioni ottiche artificiali;
- Indagine ambientale per la rilevazione dell'inquinamento acustico esterno;
- rischi da scariche atmosferiche;
- rischio stress lavoro – correlato;
- rischio legato alle lavoratrici gestanti;
- rischio incendio;
- rischio esplosioni.

#### **Stabilimento di IMAT 2**

- rischio da agenti chimici;
- rischio da esposizione a sostanze e miscele pericolose aerodisperse;
- rischio vibrazioni;
- rischi da campi elettromagnetici;
- rischio rumore;
- rischi da microclima termico;
- rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- rischi da movimenti ripetuti agli arti Superiori;
- indagine ambientale per la rilevazione dell'inquinamento acustico esterno;
- rischi da scariche atmosferiche;
- rischio stress lavoro – correlato;
- rischio legato alle lavoratrici gestanti;
- rischio incendio;
- rischio esplosioni in generale e con specifico riferimento all'unità di schiumatura.

### **Laboratorio**

- rischio da agenti chimici;
- rischio rumore.

### **Obiettivi di IMAT in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori**

La [Società](#) ha adempiuto a quanto previsto dalla legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro oggi disciplinata dal D.lgs. 81/2008. La [Società](#) ha, anzitutto, implementato un sistema di gestione sicurezza ai sensi dello standard internazionale ISO 45001. Inoltre, [IMAT](#) ha definito una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

La [Società](#) ha da tempo codificato i principi generali cui intende conformarsi nell'affrontare la questione della tutela della sicurezza e della salute del lavoro, implementando uno specifico sistema a mezzo del quale ha conferito piena autonomia gestionale e di spesa ai nominati dirigenti per la sicurezza.

I dirigenti nominati in tema di sicurezza possono affrontare in modo del tutto autonomo ogni spesa relativa ai costi sicurezza senza necessitare di una preventiva autorizzazione da parte del [CdA](#).

La [Società](#) ritiene che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rappresenti la tutela della propria forza lavoro e, in tal senso, descriva una concreta possibilità di crescita per l'impresa stessa e per i suoi lavoratori.

Pertanto la [Società](#) intende svolgere la propria attività di impresa nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei propri lavoratori e fonda la propria politica aziendale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui seguenti obiettivi:

- a) il **miglioramento continuo** e la **diminuzione** nel tempo della frequenza e della gravità dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, al minimo livello tecnicamente raggiungibile;
- b) l'adozione, in ogni scelta tecnica ed organizzativa, delle **misure di prevenzione** e protezione necessarie per eliminare i rischi, o per ridurli ai livelli accettabili;
- c) il **mantenimento** nel tempo dei livelli di sicurezza desiderati, compatibilmente con il mantenimento di una gestione ottimale dei costi della sicurezza, anche attraverso l'impiego efficiente e pianificato delle risorse umane, tecnologiche e materiali in possesso dell'impresa.
- d) una **gestione** della tematica salute e sicurezza che si qualifichi come prioritario e cruciale nel complesso delle attività aziendali, senza che la stessa sia mai sacrificata o trascurata. E ciò garantendo sempre la devoluzione di adeguate risorse economiche ed umane a tale scopo;
- e) il **raggiungimento** dell'obiettivo di "nessun danno alle persone";
- f) la promozione di una **cultura della sicurezza** condivisa da tutti i collaboratori e alla quale i dipendenti partecipino con impegno.

### **I soggetti coinvolti**

Il perseguimento di tali obiettivi è stato effettuato attuando in primo luogo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 recante attuazione dell'art. 1 della Legge 123/2007.

Le attività minime da svolgersi sono quelle di seguito indicate:

- a) **Nomina delle figure previste dalla legge per l'organizzazione interna:**
  - Nomina del [RSPP](#) individuato nella figura di un soggetto in possesso di idonei requisiti. Tale nomina è formalizzata con lettera del [Legale Rappresentante \(Datore di Lavoro\)](#) ex art. 2 D.lgs. 81/2008) della [Società](#).
  - Nomina del [Medico Competente](#) per l'attivazione della sorveglianza sanitaria.
  - Individuazione e nomina degli [addetti al Primo Soccorso](#), alla [Prevenzione Incendi e Gestione delle Emergenze](#). Gli [addetti](#) sono stati individuati e nominati in numero idoneo e previa consultazione degli [RLS](#). Le persone incaricate frequentano gli specifici corsi di formazione e periodicamente frequentano i corsi di aggiornamento.

La formalizzazione della nomina viene effettuata con lettera controfirmata dall'interessato e dal [RLS](#).

- Elezione degli [RLS](#). I dipendenti provvedono ad eleggere i [Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza](#). Gli [RLS](#), una volta eletti, frequentano il corso di formazione previsto dalla legge.
- Nomina di uno o più [Preposti](#) per la sicurezza sui luoghi di lavoro nominati dal Datore di Lavoro della Società secondo le recenti disposizioni di cui al Testo Unico Sicurezza.

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro, nella [Società](#) sono:

- Datore di lavoro, per i compiti da questo non delegabili;
- Dirigenti per la sicurezza in riferimento ai compiti delegati dal Datore di lavoro;
- Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Medico competente;
- Membri delle squadre di primo soccorso e antincendio;
- Preposti per le rispettive aree di attività.

La Società si avvale della consulenza di altra società del [Gruppo](#), [MADE S.r.l.](#), di seguito [MADE](#), la quale coadiuva [IMAT](#) nell'adozione delle normative tecniche di riferimento e presta costantemente consulenza per tutti gli adempimenti previsti per legge in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Di seguito si riportano le definizioni dei soggetti che, come detto, hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro.

Il **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il *"soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*. Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti. Egli è identificato nell'amministratore delegato della società per i residuali compiti non delegabili.

In [IMAT](#) sono presenti dirigenti ai quali il [Datore di lavoro](#) ha delegato compiti in tema di sicurezza avendone gli stessi precisa competenza.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 81/2008, l'organo amministrativo della Società ha quindi provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del [Documento di Valutazione dei Rischi](#) redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il [Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione](#).

Il [Datore di Lavoro](#), identificato come tale da apposita delibera del [Consiglio di Amministrazione](#), nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali oggi poste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008, ha provveduto – in un'ottica di efficace ed effettiva ripartizione del carico prevenzionistico e di un esercizio professionale e continuativo della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a conferire idonea delega a figure dirigenziali per l'assolvimento dei compiti connessi alla gestione della sicurezza dei lavoratori. Ciascun dirigente delegato possiede ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e può esercitare, in virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un ampio ed autonomo potere di spesa.

Il [Datore di Lavoro](#) esercita la vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite da parte dei responsabili e dei procuratori.

Tale controllo avviene anche attraverso il presente [Modello](#), a cura dell'[OdV](#) che garantisce la costante attuazione ed il mantenimento nel tempo delle verifiche delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

In riferimento alle attività indicate dal Testo Unico per la Sicurezza, i [Preposti](#)<sup>9</sup>, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono porsi quali espressione del sistema di gestione più prossima ai lavoratori ed alla fonte di rischio, adempiendo a tutto quanto previsto dalla legge.

Il [Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione](#) è stato formato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale). I compiti cui è preposto consistono, a titolo esemplificativo, nel valutare i fattori di rischio, nell'individuare le misure preventive, nel proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Il [Medico competente](#), ai sensi dell'art. 38, D.lgs. 81/2008, è stato designato con apposita lettera a firma del [Datore di Lavoro](#) della [Società](#) e svolge tutte le attività richieste dalla legge.

L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

I [Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza](#), ai sensi degli artt. 2, D.lgs. 81/2008 sono

---

<sup>9</sup> Ossia le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

stati designati in seno alle rappresentanze sindacali aziendali. Ciascun [RLS](#) in quanto tale ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dalla [Società](#).

**Addetti (di piano) all'emergenza:** deputati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione dipendenti in caso di pericolo grave ed immediato.

**Addetti al Primo soccorso:** incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso e comunque della gestione delle emergenze sanitarie.

Gli Addetti dopo essere stati designati hanno ricevuto apposita formazione.

b) **Interventi di informazione e formazione**

- Interventi di informazione/formazione rivolti a tutto il personale, secondo quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regioni *pro tempore* vigente.

In occasione dell'inserimento di nuovi assunti vengono inoltre consegnati, agli stessi, degli specifici fascicoli informativi, per una migliore conoscenza dei rischi per la sicurezza.

- Interventi di informazione e formazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso. Vengono programmati gli interventi di aggiornamento triennale degli addetti. Nel caso di inserimento di nuovi addetti si provvede a formalizzare la nomina e ad organizzare gli specifici corsi di formazione.

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all'igiene in materia di sicurezza sui luoghi lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività e idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal [Modello](#).

A tal fine, la [Società](#) assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista periodicamente e, in ogni caso, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La [Società](#), sulla base delle esigenze, definisce e realizza piani formativi dedicati.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti

interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

A tal fine il personale:

- viene consultato, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni afferenti la sicurezza e salute sul lavoro;
- è informato sulla organizzazione delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

c) Attività minima svolta nel corso dell'anno

- Il [RSPP](#) effettua sopralluoghi periodici valutando ed affrontando con le figure aziendali preposte gli eventuali problemi di sicurezza. I [Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza](#), oltre ad essere interpellati in occasione dei suddetti sopralluoghi, sono in possesso del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica del [RSPP](#) e possono comunicare direttamente con lo stesso.
- Aggiornamenti sulla normativa in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. Il [RSPP](#) provvede ad aggiornare l'azienda sull'evoluzione della suddetta normativa tramite circolari informative.
- Prova annuale di evacuazione. Annualmente viene organizzata la prova di evacuazione di tutto l'insediamento. Prima dell'attuazione della prova, viene organizzata una specifica riunione con gli addetti alla gestione delle emergenze. Nella riunione, coordinata dal [RSPP](#), vengono richiamati i principali contenuti del piano di emergenza e vengono ribaditi i compiti dei vari addetti. Al termine della prova di evacuazione viene redatto un verbale specifico dove vengono evidenziate le eventuali criticità riscontrate.
- Riunione periodica. Tra i principali interventi periodici posti in essere a fini di prevenzione e protezione dai rischi si segnalano la Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.lgs. n. 81/08). È convocata dal Procuratore delegato *ex art. 16 T.U.*, direttamente o tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione, almeno una volta l'anno e vi partecipano il Procuratore delegato, il [RSPP](#), il [Medico Competente](#) ed il [RLS](#). Nel corso della riunione, i partecipanti esaminano tutti i punti previsti dall'art. 35 commi 2 e 3 del D.lgs. 81/08.
- Gli Interventi di manutenzione. È assicurato *ad hoc*, un costante monitoraggio dello stato e dell'efficienza degli impianti presenti negli ambienti di lavoro. Sul punto da precisare che per ogni stabilimento della [Società](#) è stata individuato un soggetto responsabile delle manutenzioni (*cfr. organigramma della Società "Manutenzione generale"*).

- Il sopralluogo negli Ambienti di Lavoro (art. 25, comma 1, lettera l, D.lgs. n. 81/08) avviene almeno una volta l'anno. Il [Medico competente](#), congiuntamente al [RSSP](#) ed agli [RLS](#), visita gli ambienti di lavoro.
- Aggiornamento del [DVR](#) e del Piano per la gestione delle emergenze.  
Il [DVR](#) ed il [Piano d'emergenza](#) vengono modificati ogni volta che si verificano cambiamenti di carattere strutturale/organizzativo che possono determinare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio e, quindi, avere riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Il [RSPP](#) è sempre informato dal [Datore di Lavoro](#) delegato circa ogni variazione lavorativa, revisione o inserimento di nuove macchine.

### **Ulteriori protocolli procedurali in tema di sicurezza e salute sul lavoro**

Gli stabilimenti di [IMAT](#) hanno da tempo implementato un sistema di gestione della sicurezza certificato ai sensi della normativa tecnica [ISO 45001](#).

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro nella [Società](#) è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la [Società](#) ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la [Società](#) ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti, che sono ulteriori rispetto a quelli già citati precedentemente:

- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
  - a. adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, durante il lavoro;
  - b. accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
  - c. esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- predisposizione di un [Piano Sanitario aziendale](#) volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;
- predisposizione di un [Piano Generale delle Emergenze](#);
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei [Destinatari](#), ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del [Modello](#), utilizzando i canali di comunicazioni gerarchici consueti;
- verifica da parte degli [RLS](#), anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, del rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;

- monitoraggio periodico dell'efficacia del sistema di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- divieto di richiedere ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, osservanza di tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio obbligo per i dipendenti di comunicare limitazioni o ritiro della patente di guida);
- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), obbligo di richiesta e valutazione dei costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- la assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, devono essere effettuate e monitorate sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate.
- nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne prevedono la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, contenente la verifica della conformità alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- definizione ed implementazione di un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'assicurazione dell'attuazione delle azioni correttive;
- verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi acquisendo i verbali delle riunioni periodiche sulla sicurezza ed i relativi "piani di miglioramento" ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento, acquisendo i verbali di verifica del rispetto del piano di miglioramento ipotizzato.

Il complesso dei protocolli procedurali vigenti o in corso di implementazione è posto a presidio di tutte le attività aziendali, con particolare riguardo a:

- organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;

- manutenzione normale e straordinaria;
- assunzione e qualificazione del personale;
- acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
- qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- gestione delle emergenze;
- procedure per far fronte ad eventuali difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo;
- definizione ruoli, compiti e responsabilità dei [RLS](#), tenendo altresì conto delle modalità di interazione con il [RSPP](#) ed i lavoratori;
- gestione della documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla sorveglianza sanitaria;
- gestione del pronto soccorso;
- gestione degli incidenti/infortuni;
- gestione della formazione ed informazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione della comunicazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- gestione degli aspetti relativi alla sicurezza e salute sul lavoro nei casi di ricorso a contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati nella [Società](#) – a firma del Legale rappresentante, coadiuvato nella redazione dal [RSPP](#) – sono la certificazione [ISO 45001](#); il [DVR](#), il Piano Generale per la gestione delle emergenze, (art. 43, comma 1, lett. d, Testo Unico) e tutte le procedure di sicurezza in essere.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett. d) del [Decreto](#) che impone la previsione nel "[Modello di Organizzazione](#)" di obblighi informativi nei confronti dell'[Organismo](#) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del [Modello](#) stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati all'art. 25 *septies*, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del [Modello](#) e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal [Decreto](#).

Deve essere portata a conoscenza dell'[OdV](#), a cura del [RSPP](#) o da un suo incaricato (e.g. un consulente esterno), la comunicazione delle modifiche più rilevanti e/o aggiornamenti della

documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro e le relative certificazioni rilasciate dall'ente esterno.

Con cadenza semestrale (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno) è inoltre previsto l'invio all'[OdV](#), da parte dell'[RSPP](#) o di altro incaricato, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D.lgs. n. 81/2008), delle analisi ambientali e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il [RSPP](#) fornisce inoltre all'[OdV](#) i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Verrà fornita all'[OdV](#) la preventiva comunicazione, da parte del [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D. lgs.81/2008 ivi comprese quelle inerenti ai soggetti sopra indicati nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la [Società](#).

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza annuale, l'audizione da parte dell'[OdV](#), del [Direttore di stabilimento](#), sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'[OdV](#) deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro che comportino lesioni gravi o la morte dell'infortunato, ovvero in merito a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro e deve ricevere su base mensile da parte del [RSPP](#) un *report* della situazione infortuni, incidenti e provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

L'[OdV](#) svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del [Modello](#), inclusi il [Codice Etico](#) e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del [Modello](#), incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto

organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;

- segnalazione al [Consiglio di Amministrazione](#), ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del [Modello](#), del sistema preventivo adottato dalla [Società](#) ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della [Società](#).

L'[OdV](#) deve comunicare al [Consiglio di Amministrazione](#) ed all'organo di controllo, secondo i termini previsti dal [Modello](#) per il report annuale di cui al paragrafo 4.3 della [Parte Generale](#), i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

### **2.1.7 Processi sensibili e procedure idonee ad impedire la realizzazione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

La presente categoria di Reati non è risultata particolarmente sensibile per la Società. All'esito della Risk Analysis, infatti, solo il reato di Ricettazione *ex art. 648 c.p.* è stato valutato con un indice di gravità basso. In ogni caso, stante quanto già sopra precisato (cfr. paragrafo 1.6.4) si elencano di seguito i presidi adottati per la prevenzione della categoria di reati in esame.

#### **Aree di attività a rischio**

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali [Reati](#) possono essere suddivise in due macrocategorie:

1. attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
2. attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra società appartenenti al [Gruppo Marcegaglia](#).

#### **Aree a rischio interne**

- Account, Finance & Control;
- Acquisti / Sales refrigeration / Sales new products;
- Operations;
- Flussi finanziari;
- Flussi patrimoniali;
- Tesoreria;
- Operazioni straordinarie (aumento capitale).

#### **Aree a rischio - rapporti con terzi**

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- transazioni finanziarie;

- investimenti con controparti;
- finanziamenti.

### **Rapporti infragruppo**

- gestione dei flussi finanziari;
- investimenti infragruppo;
- operazioni straordinarie.

### **Procedure applicate**

Al fine di prevenire il rischio della commissione dei predetti [Reati](#), i [Destinatari](#) del presente [Modello](#), ciascuno per propria competenza, oltre a conformarsi alle prescrizioni del [Codice Etico](#) adottato da

IMAT ed ai principi generali contenuti nella parte generale del [Modello](#), si impegnano ad attuare i controlli preventivi di seguito specificati.

In particolare:

- Il [Responsabile del Sistema Qualità](#) effettua verifiche sull'affidabilità commerciale e professionale dei [Fornitori](#) e degli altri [Partner](#) commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai normali valori di mercato, etc.)<sup>10</sup>;
- Il [Responsabile del Sistema Qualità](#), in coordinamento con il [Responsabile Amministrativo](#) e periodicamente il [Sindaco Unico](#) della [Società](#), effettuano una verifica della regolarità dei pagamenti, in relazione alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Ogni pagamento è gestito e tracciato dal *software* gestionale in uso dalla [Società](#);
- nel caso la società si trovi ad operare in paesi che sono considerati a rischio di corruzione sulla base del *corruption perceptions index* stilato da Transparency International, la società, oltre ad osservare la propria [Policy anticorruzione](#) e oltre ad osservare la normativa locale in tema di contrasto ai fenomeni corruttivi, effettua una *due diligence* sulla scelta degli agenti che intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione locale e in ogni caso nell'ipotesi di affidamento di incarichi di consulenza non ordinari;
- ogni pagamento è inoltre monitorato secondo i vari livelli autorizzativi;
- è previsto un sistema di controllo dei flussi finanziari;

---

<sup>10</sup> Gli indici rivelatori di anomalie da tener presenti per contrastare fenomeni di riciclaggio sono diversi dalle semplici anomalie contabili, potendosi riferire ad esempio alla sede del fornitore, alle modalità e ai prezzi dell'offerta o del bene ed altri indici specifici individuati dalla normativa o nei contenuti delle circolari e dei provvedimenti in genere emessi dalla UIF (es. persone politicamente esposte o altre categorie ritenute esposte).

- sono previste ed attuate verifiche sulla tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti in contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione delle liquidità, etc.);
- l'organizzazione aziendale determina i requisiti che devono essere in possesso dei soggetti offerenti. In particolare il [Responsabile del Sistema Qualità](#), valuta i potenziali fornitori in sede di richiesta di offerta sulla base della solidità (industriale, finanziaria e reputazionale) e del rispetto di normative e leggi vigenti.
- la [Società](#) prevede regole disciplinari relative alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- vengono effettuati controlli e preventivi specifici (protocolli) previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la [Pubblica Amministrazione](#) ed ai [Reati societari](#);
- la [Società](#) forma ed informa il proprio personale ritenuto maggiormente esposto al rischio di riciclaggio;
- in ogni caso sono rispettate tutte le prescrizioni dettate dal Manuale qualità certificato ai sensi della normativa tecnica ISO 9001.

Da ultimo, come già indicato nella parte generale del presente [Modello](#), con Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è stata introdotta la fattispecie di reato dell'autoriciclaggio *ex art. 648 ter.1 c.p.* che è anche ulteriore [Reato](#) presupposto alla responsabilità penale degli enti *ex D.lgs. 231/2001*.

Rispetto al delitto di autoriciclaggio, tra i reati presupposti più significativi vi sono quelli tributari, che possono costituire un illecito prodromico al reato in questione; seppure non sono rilevanti per la responsabilità degli enti *ex D.lgs. 231/2001*, stante il principio di tassatività espressamente previsto.

Nella [Società](#), in ogni caso, vi è già una gestione ottimale di ogni aspetto fiscale.

Infatti, [IMAT](#) attua i seguenti specifici presidi:

- sistema di controllo amministrativo e contabile gestito dalla [Società](#);
- sistema di controllo di legalità dell'attività sociale affidato all'organo di controllo.

Infine, al fine di impedire la realizzazione del reato di autoriciclaggio, la [Società](#) attua le procedure già in vigore a presidio dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sopra indicati.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'[OdV](#), vigila sul rispetto delle procedure menzionate nella presente [Parte Speciale](#).

L'[OdV](#), periodicamente, verifica che vi sia la necessaria documentazione di quanto svolto, e ne conserva copia.

## 2.1.8 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire la realizzazione dei reati ambientali

### Aree di attività di rischio

In relazione ai reati ambientali, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio per [Imat](#) risultano essere le operazioni poste in essere relativamente alle seguenti attività:

- il ciclo produttivo che prevede emissioni in atmosfera convogliate e diffuse;
- l'attività di qualsiasi genere che si esegue presso i *Plants* che può creare contaminazione del suolo;
- gli scarichi idrici che originano dal ciclo produttivo;
- produzione di rifiuti e la relativa gestione, sia in termini documentali sia di gestione operativa che deriva dalla produzione.

### Obiettivi della Società in tema di tutela ambientale

Obiettivo della [Società](#) è il rispetto della normativa vigente in tema ambientale e che tutti i [Destinatari](#) si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della [Società](#), a regole di condotta qui esplicitate al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati indicati dall'art. 25 *undecies* del [Decreto](#).

[IMAT](#) adotta da tempo un sistema di gestione ambientale, certificato ai sensi della norma internazionale ISO 14001.

[IMAT](#) considera la tutela dell'ambiente un valore fondamentale, come sancito dal [Codice Etico](#) dalla medesima adottato, nell'ambito del quale viene sancito l'impegno dell'Azienda a perseguire gli obiettivi di politica ambientale, volti a:

- ridurre l'impatto ambientale durante tutte le fasi della propria attività;
- monitorare costantemente il proprio impatto ambientale, per il tramite della predisposizione di un bilancio di sostenibilità;
- prevenire eventuali compromissioni ambientali, possibilmente conseguenti da negligenza o imperizia nella gestione dei propri impianti di produzione o nella gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- promuovere iniziative che consentono di preservare le risorse naturali.

Nel perseguimento di tali obiettivi, [IMAT](#) garantisce il rispetto della matrice ambientale affidandosi, per lo smaltimento di rifiuti, ad aziende in ciò specializzate e selezionate secondo le modalità di ricerca dei fornitori previste dalla procedura (Selezione fornitori). La Società ha cura di verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali la medesima intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione viene riservata alla stipula dei contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti. I fornitori vengono selezionati esclusivamente tra operatori di settore, muniti delle necessarie autorizzazioni, anche ai fini del trasporto del

rifiuto oggetto di smaltimento.

L'espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla concentrazione degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche l'attività di laboratorio e di analisi secondo idonee procedure.

È necessario verificare l'affidabilità dei fornitori e delle parti terze con le quali la [Società](#) intrattiene rapporti di fornitura di tali servizi. Particolare attenzione dovrà essere data alla stipula dei contratti ed al puntuale ed effettivo svolgimento delle prestazioni concordate in conformità delle leggi vigenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente [Modello](#), i [Destinatari](#) sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi che governano questo settore.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente [Modello](#), i [Destinatari](#) sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti:

- nel [Codice Etico](#) di [IMAT](#);
- nelle attività organizzative di informazione, formazione, prevenzione in materia ambientale;
- nelle procedure operative volte a garantire l'attuazione delle direttive in materia ambientale;
- ai consulenti, partner, fornitori e parti terze deve essere resa nota l'adozione del [Modello](#) e del [Codice Etico](#) da parte della [Società](#) tramite previsione di relativa clausola contrattuale che possa garantire il rispetto da parte di terzi del [Codice Etico](#) e del [Modello](#) di [IMAT](#) prevedendo sanzioni in caso di violazioni.

In via generale è fatto espresso **divieto** a carico dei [Destinatari](#) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nel presente paragrafo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati qui considerati.

### **Procedure applicate**

[IMAT](#) rispetta la normativa vigente in tema ambientale nonché le [Linee Guida di Confindustria](#) che hanno individuato specifici controlli preventivi in materia di reati ambientali.

Inoltre, si ricorda che [Imat](#) ha adottato da tempo un sistema di gestione ambientale certificato ai sensi della normativa tecnica ISO 14001.

*In primis*, in [Imat](#) sono stati individuati soggetti responsabili che si occupano della gestione del sistema integrato (sicurezza, qualità ed ambiente) e quindi anche di ogni aspetto ambientale.

In osservanza di quanto prescritto dalle [Linee Guida di Confindustria](#) vigenti, si indicano qui di seguito i principi procedurali e le azioni che, in relazione alle aree di attività a rischio, la [Società](#) è tenuta a realizzare e rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementate in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'[OdV](#):

- lo stabilimento opera sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia e nei limiti delle autorizzazioni ambientali in essere.
- La [Società](#) si avvale dell'assistenza in materia di aggiornamento e consulenza ambientale tramite contratto quadro con azienda di consulenza. Sul punto si precisa che [IMAT](#) si avvale della società [MADE](#), altra società del [Gruppo](#). In particolare [MADE](#), fornisce supporto in tema di monitoraggio e rinnovo delle autorizzazioni ambientali, svolge attività di campionamento ed analisi, nonché presta la propria consulenza ed assistenza nei processi volti all'ottenimento di autorizzazioni e/o certificazioni in tema ambientale.
- Verifica periodica tramite *audit* interni della conformità alla normativa cogente in materia ambientale.
- Richiesta ai [Partners](#) ed ai [Collaboratori esterni](#) dell'impegno al rispetto degli obblighi di legge in tema di gestione delle proprie attività che possono avere un impatto sulle componenti ambientali.
- Selezione dei fornitori destinati a fornire i servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, siano essi [Partners](#) o [Collaboratori Esterni](#), svolta con particolare attenzione (con esclusione, ad esempio, delle imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata). L'affidabilità di tali [Partners](#) e dei [Collaboratori Esterni](#) deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei [Reati](#), anche attraverso specifiche indagini *ex ante*, rivolte ad esempio alla verifica dell'iscrizione agli albi trasportatori, al possesso delle necessarie autorizzazioni; la selezione dei fornitori deve essere eseguita anche sulla base della verifica dei prezzi di mercato, escludendo i fornitori che propongono prezzi inspiegabilmente bassi rispetto al mercato.
- Salvo quanto detto in precedenza in relazione all'attività di consulenza prestata da [MADE](#), la [Società](#) può avvalersi dei servizi resi da enti terzi. In tal caso la Società effettua un controllo dei laboratori di analisi utilizzati per il monitoraggio delle matrici ambientali, finalizzato a rilevare ed impedire eventuali comportamenti scorretti nella conduzione delle analisi e nell'emissione dei certificati analitici. Deve

essere privilegiata la scelta di laboratori accreditati ACCREDIA in base allo standard UNI EN ISO 17025, dotati di sistema gestionale LIMS che mantiene la tracciabilità dei campioni e delle analisi.

Pertanto riguardo all'attività svolta dalla [Società](#) e secondo quanto prescritto dalle Linee [Guida di Confindustria](#), sono necessari specifici controlli preventivi di cui la [Società](#) è già dotata.

[MRC IMAT](#) opera con Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Pordenone per gli scarichi non in fognatura di acque industriali e/o meteoriche, autorizzazione per gli scarichi non in fognatura di sole acque reflue ed autorizzazione per le emissioni in atmosfera.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

I compiti dell'[OdV](#) in relazione all'osservanza del [Modello](#) per quanto concerne i [Reati](#) in materia ambientale sono:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle [Aree a Rischio](#), come individuate nella presente [Parte Speciale](#);
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutarne periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei [Reati](#);
- verificare le risultanze degli audit di terze parti in materia ambientale, assicurando che l'Organo amministrativo provveda ad ottemperare ad ogni eventuale osservazione formulata proposta dagli *auditor* indipendenti;
- svolgere verifiche in ordine alla corretta programmazione ed esecuzione di interventi rimediali, in caso di eventuali compromissioni/rischi di compromissione ambientale cagionati dalla Società;
- monitorare e verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni da parte della Società a seguito di ispezioni e/o controlli da parte degli enti preposti;
- esaminare, in coordinamento con i Responsabili del Canale di segnalazione nominati ai sensi del D.lgs. 24/2023, eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

In caso sorgessero dubbi sulla correttezza di comportamenti dei [Partner](#) e dei [Collaboratori Esterni](#), l'[OdV](#) emetterà una raccomandazione per il [CdA](#) della [Società](#).

### **2.1.9 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

#### **Area di attività a rischio**

- Stipulazione di contratti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), parasubordinato ed autonomo;

- eventuale distacco di lavoratori.

### **Procedure applicate**

Per prevenire detta specie di [Reati](#) si è fatto ricorso a diverse procedure sia nell'ambito delle assunzioni che nella gestione dei rapporti con [Dipendenti](#) e [Collaboratori](#), di seguito sinteticamente riportate.

Preliminarmente, va specificato che a livello di organizzazione aziendale [MRC IMAT](#), a mezzo del proprio *Plant manager*, manifesta l'esigenza di nuovo personale. Le successive scelta e selezione del personale sono gestite dal [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#).

Il [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) si occupa della gestione ed assunzione di tutto il personale ad eccezione del personale apicale (dirigenti) che è di esclusiva competenza del [CdA](#) della [Società](#).

Il [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) verifica i dati personali e i documenti del candidato, anche se scelto dal [CdA](#), in sede di assunzione, nonché tutti i dati necessari a stabilire la regolarità del suo permesso di soggiorno ed attende un riscontro positivo prima di procedere alla redazione della contrattualistica necessaria all'assunzione, anche temporanea, di personale. Inoltre il [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) mantiene la documentazione dell'attività svolta e segnalare senza indugio al [CdA](#) ogni eventuale anomalia riscontrata prima dell'assunzione.

Il [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) segnala eventuali anomalie rilevanti nonché le soluzioni adottate per diminuirne il rischio di commissione. Lo stesso [Responsabile Corporate Risorse Umane & Organizzazione](#) è tenuta ad effettuare, in tal senso, controlli a campione sui dipendenti della [Società](#).

Quando [IMAT](#) si avvale di fornitori esterni, spetta a questi ultimi garantire l'idoneità e della regolarità dei propri dipendenti fornendo alla [Società](#) un documento contenente i dati dei lavoratori che prestano servizio e garantendone la rispondenza ai requisiti di legge.

Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni significative da parte dei [Fornitori](#) saranno applicate sanzioni contrattuali, arrivando persino, nei casi più gravi, alla rescissione del contratto con risarcimento dei danni.

### **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'[OdV](#), vigila sul rispetto della procedura implementata dalla [Società](#) idonea ad impedire il Reato in questione.

L'[OdV](#) se riscontra una violazione del presente protocollo informa prontamente il [Consiglio di Amministrazione](#).

#### **2.1.10 Processi sensibili e procedure idonee a prevenire i reati tributari**

##### **Aree di attività a rischio**

Le attività di amministrazione, contabilità e finanza della Società sono le attività maggiormente sensibili alla realizzazione dei reati in esame. La società ha provveduto ad identificare le specifiche aree di rischio:

- Contabilità generale, predisposizione bilancio e altre comunicazioni sociali;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Fatturazione;
- Gestione del magazzino.

### **Procedure per prevenire la commissione dei reati tributari**

Premesso che gli aspetti finanziari e societari sono presidiati facendo applicazione delle Procedure e delle verifiche attuate a livello di Gruppo Marcegaglia, anche tramite la supervisione della Holding di controllo.

La Società, pertanto, partendo dall'analisi delle fattispecie penali in questione, e dalle prime indicazioni dottrinali, ha individuato i possibili strumenti di prevenzione di tali illeciti.

La categoria dei Reati tributari direttamente o indirettamente interessa più processi aziendali.

Come esposto al Par. 1.6.9 della presente Parte Speciale del Modello organizzativo, con Legge 157/2019 di conversione del c.d. decreto fiscale n. 154/2019 sono stati inseriti alcuni reati tributari previsti e disciplinati dal D.lgs. 74/2000. Inoltre, sono state introdotte ulteriori fattispecie di reati tributari dal D.lgs. 75/2020, normativa di recepimento della Direttiva PIF (Protezione degli Interessi Finanziari dell'Unione Europea).

Di seguito sono indicate le aree di attività a rischio, anche se svolte da Holding in forza del contratto di Corporate Service ed i relativi protocolli implementati dall'organizzazione a presidio degli illeciti presi qui in esame.

### **Aree di attività a rischio**

#### **A) Amministrazione, contabilità, bilancio e adempimenti in materia societaria e tributaria**

- Gestione contabilità generale;
- Attività di verifica, comunicazione e conservazione delle operazioni con eventuali controparti estere;
- Controllo di gestione;
- Gestione della fatturazione, delle note di credito e della contabilizzazione (ciclo attivo);
- Gestione della contabilità fornitori e delle note di credito (ciclo passivo);
- Gestione dell'attività di chiusura e predisposizione del Bilancio d'esercizio, relazioni, comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative all'informativa economica, patrimoniale e finanziaria;

- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e adempimenti fiscali, contributivi inclusi quelli dichiarativi e gestione delle informazioni fiscalmente rilevanti;
- Gestione delle attività e degli adempimenti in materia societaria;
- Rapporti con intermediari e consulenti;
- Profili fiscali delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, liquidazioni ecc.);
- Processo di validazione e contabilizzazione di costi e/o spese che concorrono al riconoscimento di crediti di imposta;
- Eventuale adesione al regime collaborativo *ex* D.lgs. 128/2015 (cooperative compliance).

## Protocolli

In relazione ai rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, MRC IMAT ha implementato il seguente sistema di protocollo preventivo:

- Strutturazione organizzativa mirata alla segregazione di funzioni, ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività (prestazioni e servizi), chi esegue il controllo (verifiche sulla fatturazione e sulla regolarità contabile) e chi autorizza la stessa (area direttiva e vertici amministrativi).
- Esistenza di Istruzioni di cui al Manuale della Qualità ai sensi della norma ISO 9001 che disciplinano il processo di fatturazione e di emissione e monitoraggio delle note di credito.
- Esistenza di una procedura che prevede il controllo incrociato tra i) fattura di acquisto/vendita di beni e servizi (e/o altri documenti di supporto), ii) ordine autorizzativo iii) prezzo applicato, iv) fornitura pervenuta/servizio prestato e v) destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Esistenza di controlli sulla congruità e sull'accuratezza e correttezza della fattura ricevuta, preliminarmente alla registrazione della stessa in contabilità.
- Controllo periodico e a campione delle registrazioni contabili.
- Regolare tenuta ed aggiornamento dei registri contabili ai fini civilistici e fiscali a cura del professionista esterno incaricato.
- Formale richiesta ed approvazione per l'emissione delle note di credito.
- Esistenza di presidi che, in relazione alla documentazione contabile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti.
- Imposizione di norme di comportamento adottate dall'impresa, con specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili. Ad esempio: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati

e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse; ecc.

- Svolgimento di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.).
- Attività di verifica formali sui dati di bilancio (es. spunta il Bilancio di verifica con quanto riportato nel Bilancio d'esercizio in modo da verificare che non siano presenti scritture in contabilità non riportate in Bilancio o scritture inserite nel Bilancio e non registrate in contabilità).
- Formale definizione delle modalità di predisposizione, approvazione, trasmissione ai Soci ed agli Organi Sociali e conservazione della documentazione inerente atti e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
- Sistema di *governance* tale per cui l'alienazione di beni societari prevede più livelli autorizzativi.
- Formale approvazione, nel rispetto delle deleghe e procure in essere e dei principi normativi e statutari adottati, a porre in essere o a proporre all'Assemblea un'operazione ordinaria o straordinaria, a fronte della verifica preventiva, anche di fattibilità, da parte delle funzioni preposte ed in ogni caso del Responsabile Corporate legale di gruppo.
- Affidamento incarico a terzi, consulenti e intermediari sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e compensi stabiliti in linea con i prezzi di mercato dove ci siano prezzi di mercato.

## **Controlli OdV**

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo periodico sull'andamento della gestione contabile e finanziaria.
- Controllo a campione su di una fattura di acquisto/vendita, del relativo ordine autorizzativo, del prezzo applicato, della fornitura pervenuta/servizio prestato e del destinatario del pagamento/accredito pervenuto.
- Controllo a campione sulla regolarità della gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo.
- Verifica sulla regolare e corretta tenuta della contabilità con controllo a campione.
- Verifica sull'approvazione del bilancio e disamina delle relative note integrative.
- Verifica a campione sugli incarichi affidati a terzi (consulenti) per la parte di contrattualistica e pagamento.
- Verifica periodica sulla gestione dei rapporti finanziari con società terze e sulle attività consulenziali e di supporto.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

## **B) Gestione della tesoreria**

- Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari
- Gestione degli incassi
- Gestione dei pagamenti
- Gestione della cassa

### **Protocolli**

In relazione alle attività sensibili sopra evidenziate, MRC IMAT, ha implementato il seguente sistema di controllo preventivo:

- Esistenza di segregazione di ruoli, compiti e responsabilità tra chi svolge l'attività, chi esegue il controllo e chi autorizza la stessa.
- Formale autorizzazione, da parte di adeguati livelli organizzativi e nel rispetto delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, richiesta di linee di affidamento o decisioni di accensione di finanziamenti o qualsiasi altra operazione.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione degli incassi.
- Verifiche per l'accettazione di eventuali incassi tramite il ricorso ad operazioni di triangolazione (pagamenti ricevuti da soggetti diversi dai reali beneficiari dei beni e servizi venduti dalla Società).
- Verifiche finalizzate ad accertarsi di non ricevere incassi da c/c di istituti di credito con sede in paradisi fiscali.
- Esistenza di regole formalizzate a disciplina del processo di gestione dei pagamenti.
- Formale autorizzazione al pagamento della fattura.
- Previsione di controlli preventivi specifici in merito alla gestione dei pagamenti, come ad esempio, la verifica della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e della regolarità dei pagamenti (con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni).
- Formale verifica di corretta compilazione del Modulo F24.
- Controllo nella predisposizione del Bilancio da parte di professionista terzo ed incaricato dei flussi informativi e verifica della completezza delle informazioni;
- Tracciabilità della documentazione relativa a costi e spese particolari che permettono l'ottenimento di crediti di imposta/agevolazioni fiscali in capo alla società.
- Autorizzazione del pagamento nel rispetto delle deleghe e procure in essere.
- Formale riconciliazione degli incassi e dei pagamenti.

- Esistenza di regole formalizzate per la gestione della cassa. In particolare:
  - a. previsione/formale definizione di livelli autorizzativi specifici, nell'ambito di ciascuna fase operativa del processo di gestione delle casse aziendali;
  - b. identificazione delle operazioni processabili per cassa;
  - c. conte fisiche e riconciliazioni periodiche;
  - d. autorizzazione delle persone incaricate di effettuare le operazioni per contanti.
- Formali attività di verifica sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti.

### **Controlli OdV**

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica dei poteri, delle deleghe e delle procure in essere, per l'apertura dei conti bancari e postali, ecc.
- Controllo sul processo di gestione degli incassi e dei pagamenti.
- Controllo a campione sulla gestione di alcuni aspetti fiscali (compilazione modello F24, gestione crediti d'imposta, disamina su eventuali contestazioni dell'Agenzia delle Entrate.
- Incontro con l'organo deputato allo svolgimento del controllo fiscale.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

### **C) Ufficio Acquisti – Ufficio vendite**

- Ricerca, selezione e qualifica fornitori;
- Ricerca, selezione e qualifica clienti;
- Gestione acquisti di beni e servizi;
- Gestione servizi infragruppo.

### **Protocolli**

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del proprio personale sui comportamenti che possano comportare illeciti tali da integrare i reati tributari.
- Esistenza di un processo di accreditamento dei fornitori e di valutazione dei criteri di selezione.
- Controlli in merito all'effettiva attività delle imprese fornitrici, sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori e valutazione di eventuali segnali di allerta.
- Verifica automatica di completezza dell'anagrafica e di accuratezza del campo P.IVA da parte dei sistemi utilizzati per la registrazione delle anagrafiche fornitori.

- Svolgimento di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Esistenza di un'anagrafica clienti con sistema di tracciabilità delle prestazioni svolte dalla Società.

### **Controlli OdV**

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Controllo a campione sul processo di accreditamento dei fornitori, della corretta registrazione dei dati forniti da imprese terze con cui MRC IMAT collabora.
- Verifica a campione dell'esistenza di indagini in merito alla residenza dei fornitori in paesi a fiscalità privilegiata (*ex black list*), nonché la loro attendibilità commerciale e professionale.
- Verifica sul corretto mantenimento dell'anagrafica clienti.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.

### **D) Risorse Umane – funzione esternalizzata a Holding**

- Gestione note spese
- Gestione *bonus*
- Gestione *stage* e prestazioni occasionali
- Gestione segnalazioni
- Gestione viaggi e trasferte

### **Protocolli**

La Società ha adottato i seguenti protocolli preventivi:

- Informazione e formazione del personale sui comportamenti illeciti sanzionati e sull'applicazione del Modello 231, con particolare riferimento ai protocolli definiti per la prevenzione dei reati tributari.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle spese per viaggi e trasferte.
- Presenza e funzionamento del sistema di tracciabilità e documentazione delle note spese chieste a rimborso.
- Presenza e funzionamento di una procedura sulla richiesta di eventuali *bonus* e/o premi di produzione.
- Presenza e funzionamento di una procedura di accertamento dei contratti di prestazione d'opera occasionale.
- Gestione delle segnalazioni di comportamenti anomali o in violazione del Modello

231 di cui il Responsabile Corporate Risorse Umane viene a conoscenza nello svolgimento delle attività.

### **Controlli OdV**

L'OdV dovrà verificare il rispetto delle procedure sopra descritte.

In particolare:

- Verifica a campione sul pagamento di note spese, e richieste di rimborso di trasferte, con disamina della documentazione a supporto presentata dal personale.
- Verifica a campione sul processo di riconoscimento di eventuali bonus.
- Controllo sull'esistenza di contratti in caso di prestazione occasionali o stage.
- Disamina di segnalazioni giunte all'OdV in tale ambito di attività.